

Lombardia

Delib.G.R. 23-12-2004 n. 7/20121

Approvazione ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettere b) e c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» degli schemi tipo regionali per l'organizzazione del servizio idrico integrato.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 gennaio 2005, II S.S. al B.U. 17 gennaio 2005, n. 3.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato - Convenzione

Articolo 1 - Ambito territoriale ottimale.

Articolo 2 - Enti locali partecipanti.

Articolo 3 - Finalità e oggetto della convenzione.

Articolo 4 - Consorzio dell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 5 - Durata della convenzione.

Articolo 6 - Adeguamenti della convenzione.

Articolo 7 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 8 - Aree di interambito.

Articolo 9 - Organizzazione del servizio idrico integrato.

Articolo 10 - Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

Articolo 11 - Gestioni esistenti.

Articolo 12 - Contratto di servizio.

Articolo 13 - Stipula del contratto di servizio.

[Articolo 14 - Determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 15 - Obblighi e garanzie.](#)

[Articolo 16 - Vigilanza e controllo.](#)

[Articolo 17 - Comunicazioni agli Enti locali consorziati.](#)

[Articolo 18 - Oneri finanziari.](#)

[Articolo 19 - Pianta organica.](#)

[Articolo 20 - Conflitti.](#)

[Articolo 21 - Garanzie.](#)

[Articolo 22 - Entrata in vigore.](#)

[Statuto tipo consortile - Articolo 1 - Costituzione e Denominazione.](#)

[Articolo 2 - Durata e Sede.](#)

[Articolo 3 - Finalità.](#)

[Articolo 4 - Funzioni.](#)

[Articolo 5 - Quote di partecipazione.](#)

[Articolo 6 - Organi del Consorzio.](#)

[Articolo 7 - Assemblea.](#)

[Articolo 8 - Attribuzioni dell'Assemblea.](#)

[Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea.](#)

[Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea.](#)

[Articolo 11 - Consiglio di amministrazione.](#)

[Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.](#)

[Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.](#)

[Articolo 14 - Presidente e Vice Presidente.](#)

[Articolo 15 - Commissioni consultive.](#)

[Articolo 16 - Collegio dei revisori.](#)

[Articolo 17 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati.](#)

[Articolo 18 - Forme di consultazione.](#)

[Articolo 19 - Uffici e personale.](#)

[Articolo 20 - Patrimonio.](#)

[Articolo 21 - Contabilità e finanza.](#)

[Articolo 22 - Mezzi finanziari.](#)

[Articolo 23 - Ripartizione delle spese.](#)

[Articolo 24 - Servizi di Tesoreria.](#)

[Articolo 25 - Conflitti.](#)

[Articolo 26 - Cessazione del Consorzio.](#)

[Articolo 27 - Norma finale di rinvio.](#)

[Schema tipo di contratto di servizio](#)

[Articolo 1 - Oggetto.](#)

[Articolo 2 - Perimetro ed esclusività del servizio.](#)

[Articolo 3 - Ulteriori attività.](#)

[Articolo 4 - Divieto di sub-concessione.](#)

[Articolo 5 - Obblighi del Gestore.](#)

[Articolo 6 - Obblighi dell'Autorità.](#)

[Articolo 7 - Gestioni esistenti.](#)

[Articolo 8 - Beni affidati in concessione.](#)

[Articolo 9 - Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.](#)

[Articolo 10 - Canone di concessione.](#)

[Articolo 11 - Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.](#)

[Articolo 12 - Restituzione dei beni affidati in concessione.](#)

[Articolo 13 - Passività pregresse.](#)

[Articolo 14 - Assunzione e trasferimento di personale.](#)

[Articolo 15 - Piano d'Ambito e finanziamento.](#)

[Articolo 16 - Obiettivi strutturali e relativi indicatori.](#)

[Articolo 17 - Obiettivi di qualità e relativi indicatori.](#)

[Articolo 18 - Varianti al Piano d'Ambito.](#)

[Articolo 19 - Autorizzazioni, concessioni e permessi.](#)

[Articolo 20 - Tariffa.](#)

[Articolo 21 - Variazioni tariffarie.](#)

[Articolo 22 - Modalità di riscossione della tariffa.](#)

[Articolo 23 - Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione.](#)

[Articolo 24 - Controllo da parte dell'Autorità.](#)

[Articolo 25 - Comunicazione dati sui servizi.](#)

[Articolo 26 - Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale.](#)

[Articolo 27 - Requisiti del Gestore.](#)

[Articolo 28 - Regolamento di utenza.](#)

[Articolo 29 - Carta dei servizi.](#)

[Articolo 30 - Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue.](#)

[Articolo 31 - Manuale della sicurezza.](#)

[Articolo 32 - Manuale della qualità.](#)

[Articolo 33 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite.](#)

[Articolo 34 - Durata dell'affidamento.](#)

[Articolo 35 - Risoluzione e recesso.](#)

[Articolo 36 - Cauzione.](#)

[Articolo 37 - Assicurazioni.](#)

[Articolo 38 - Penalizzazioni.](#)

[Articolo 39 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.](#)

[Articolo 40 - Clausola compromissoria.](#)

[Articolo 41 - Imposte, tasse, canoni.](#)

[Articolo 42 - Spese contrattuali.](#)

[Articolo 43 - Disposizioni transitorie e finali.](#)

Articolo 44 - Allegati.

Schema di indice del disciplinare tecnico

Schema tipo di contratto di servizio

Articolo 1 - Oggetto.

Articolo 2 - Perimetro ed esclusività del servizio.

Articolo 3 - Ulteriori attività.

Articolo 4 - Divieto di sub-concessione.

Articolo 5 - Obblighi del Gestore.

Articolo 6 - Obblighi dell'Autorità.

Articolo 7 - Gestioni esistenti.

Articolo 8 - Beni strumentali all'erogazione del Servizio.

Articolo 9 - Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.

Articolo 10 - Canone di concessione.

Articolo 11 - Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.

Articolo 12 - Restituzione dei beni affidati in concessione.

Articolo 13 - Passività pregresse.

Articolo 14 - Assunzione e trasferimento di personale.

Articolo 15 - Piano d'Ambito e finanziamento.

Articolo 16 - Obiettivi strutturali e relativi indicatori.

Articolo 17 - Varianti al Piano d'Ambito.

[Articolo 18 - Autorizzazioni, concessioni e permessi.](#)

[Articolo 19 - Tariffa.](#)

[Articolo 20 - Variazioni tariffarie.](#)

[Articolo 21 - Modalità di riscossione e di riparto della tariffa.](#)

[Articolo 22 - Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione.](#)

[Articolo 23 - Controllo da parte dell'Autorità.](#)

[Articolo 24 - Comunicazione dati sui servizi.](#)

[Articolo 25 - Requisiti del Gestore.](#)

[Articolo 26 - Manuale della sicurezza.](#)

[Articolo 27 - Manuale della qualità.](#)

[Articolo 28 - Durata dell'affidamento.](#)

[Articolo 29 - Risoluzione e recesso.](#)

[Articolo 30 - Cauzione.](#)

[Articolo 31 - Assicurazioni.](#)

[Articolo 32 - Penalizzazioni.](#)

[Articolo 33 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.](#)

[Articolo 34 - Clausola compromissoria.](#)

[Articolo 35 - Imposte, tasse, canoni.](#)

[Articolo 36 - Spese contrattuali.](#)

[Articolo 37 - Disposizioni transitorie e finali.](#)

Articolo 38 - Allegati.

Schema di indice del disciplinare tecnico

Schema tipo di contratto di servizio

Articolo 1 - Oggetto.

Articolo 2 - Perimetro ed esclusività del servizio.

Articolo 3 - Ulteriori attività.

Articolo 4 - Divieto di sub-concessione.

Articolo 5 - Obblighi dell'Erogatore.

Articolo 6 - Obblighi dell'Autorità.

Articolo 7 - Gestioni esistenti.

Articolo 8 - Disponibilità dei beni strumentali all'erogazione del Servizio.

Articolo 9 - Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.

Articolo 10 - Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.

Articolo 11 - Restituzione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio.

Articolo 12 - Passività pregresse.

Articolo 13 - Assunzione e trasferimento di personale.

Articolo 14 - Piano d'Ambito e finanziamento.

Articolo 15 - Obiettivi strutturali e relativi indicatori.

Articolo 16 - Obiettivi di qualità e relativi indicatori.

Articolo 17 - Varianti al Piano d'Ambito.

[Articolo 18 - Autorizzazioni, concessioni e permessi.](#)

[Articolo 19 - Tariffa.](#)

[Articolo 20 - Variazioni tariffarie.](#)

[Articolo 21 - Modalità di riscossione e di riparto della tariffa.](#)

[Articolo 22 - Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione.](#)

[Articolo 23 - Controllo da parte dell'Autorità.](#)

[Articolo 24 - Comunicazione dati sui servizi.](#)

[Articolo 25 - Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale.](#)

[Articolo 26 - Requisiti dell'Erogatore.](#)

[Articolo 27 - Regolamento di utenza.](#)

[Articolo 28 - Carta dei servizi.](#)

[Articolo 29 - Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue.](#)

[Articolo 30 - Manuale della sicurezza.](#)

[Articolo 31 - Manuale della qualità.](#)

[Articolo 32 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite.](#)

[Articolo 33 - Durata dell'affidamento.](#)

[Articolo 34 - Risoluzione e recesso.](#)

[Articolo 35 - Cauzione.](#)

[Articolo 36 - Assicurazioni.](#)

[Articolo 37 - Penalizzazioni.](#)

[Articolo 38 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.](#)

[Articolo 39 - Clausola compromissoria.](#)

[Articolo 40 - Imposte, tasse, canoni.](#)

[Articolo 41 - Spese contrattuali.](#)

[Articolo 42 - Disposizioni transitorie e finali.](#)

[Articolo 43 - Allegati.](#)

[Schema di indice del disciplinare tecnico](#)

[Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale](#)

[Articolo 1 - Ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 2 - Enti locali partecipanti.](#)

[Articolo 3 - Finalità e oggetto della convenzione di cooperazione.](#)

[Articolo 4 - Conferenza dell'ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 5 - Ente locale responsabile del coordinamento della conferenza.](#)

[Articolo 6 - Organizzazione della conferenza.](#)

[Articolo 7 - Durata della convenzione.](#)

[Articolo 8 - Adeguamenti della convenzione.](#)

[Articolo 9 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 10 - Aree di interambito.](#)

[Articolo 11 - Organizzazione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 12 - Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 13 - Gestioni esistenti.](#)

[Articolo 14 - Contratto di servizio.](#)

[Articolo 15 - Poteri di stipula del contratto di servizio.](#)

[Articolo 16 - Determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 17 - Obblighi e garanzie.](#)

[Articolo 18 - Vigilanza e controllo.](#)

[Articolo 19 - Conflitti.](#)

[Articolo 20 - Garanzie.](#)

[Articolo 21 - Entrata in vigore.](#)

Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 7/20121 ⁽¹⁾.

Approvazione ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettere b) e c), della [L.R. 12 dicembre 2003, n. 26](#) «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» degli schemi tipo regionali per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 gennaio 2005, II S.S. al B.U. 17 gennaio 2005, n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la [L.R. 12 dicembre 2003, n. 26](#) «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visto che l'art. 48, comma 1, della [L.R. 12 dicembre 2003, n. 26](#) suddetta prevede che le Province e i Comuni, per l'ambito della Città di Milano il solo Comune, costituiscano in ciascun ATO un'Autorità d'Ambito, nelle forme di cui agli artt. 30 e 31 del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

Visto che all'art. 48, comma 2, lettera b) della [L.R. 12 dicembre 2003, n. 26](#) suddetta stabilisce che, spetta all'Autorità d'Ambito la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

Visto che l'art. 48, comma 2, lettera c), della [L.R. 12 dicembre 2003, n. 26](#) suddetta, stabilisce che, spetta all'Autorità d'Ambito, la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Autorità ed i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;

Vista la Delib.G.R. 4 maggio 2001, n. 7/4476 «Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della [L.R. n. 21/1998](#), di modifiche e integrazioni alla convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ambito ottimale, approvata con [Delib.G.R. n. 6/48526 del 24 febbraio 2000](#)»;

Preso atto che all'art. 8 della suddetta convenzione tipo prevede che nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adempimenti della convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo;

Visti gli allegati documenti:

- convenzione tipo per la costituzione del consorzio tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale e relativo Statuto tipo consortile;

- schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Soggetto affidatario della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato (ex art. 11, co. 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lettera c, [L.R. n. 26/2003](#));

- schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti (ex art. 11, co. 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lettera c, [L.R. n. 26/2003](#));

- schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e l'Erogatore del Servizio (ex art. 11, co. 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lettera c, [L.R. n. 26/2003](#));

Vista l'allegata convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale che recepisce il nuovo testo normativo dettato dalla [L.R. n. 26/2003](#),

Dato atto che il dirigente dell'U.O. proponente ritiene tali atti allegati corrispondenti alle prescrizioni della legge suddetta;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare ai fini e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, l. b) e c) della [L.R. n. 26/2003](#), la convenzione tipo per la costituzione del consorzio tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale e relativo Statuto tipo consortile (ex art. 48, comma 2, lettera b), [L.R. n. 26/2003](#)); lo schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Soggetto affidatario della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato (ex art. 11, comma 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lett. c) [L.R. n. 26/2003](#)); lo schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti (ex art. 11, comma 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lett. c) [L.R. n. 26/2003](#)); lo schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e l'Erogatore del Servizio (ex art. 11, comma 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2,

lett. c) [L.R. n. 26/2003](#)), che si allegano alla presente deliberazione e ne fanno parte integrante;

2. di approvare le modifiche alla convenzione tipo che recepisce il nuovo testo normativo dettato per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale, approvato con Delib.G.R. 4 maggio 2001 n. 7/4476, della [L.R. n. 26/2003](#), allegata alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e dei relativi allegati parte integrante.

Allegato

Convenzione tipo per la costituzione del consorzio tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale

PREMESSO

1. che la [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) (Disposizioni in materia di risorse idriche) (di seguito la «legge n. 36/1994») definisce la nuova disciplina in materia di risorse idriche;
2. che tra gli obiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso alla riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, finalizzati:
 - a) al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui,
 - b) al superamento della frammentazione delle gestioni,
 - c) al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici-demografici-tecnici e delle ripartizioni politiche-amministrative;

3. che l'articolo 9, comma 3, della [legge n. 36/1994](#) prevede che le regioni disciplinino le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

4. che, con la [Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#) (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (di seguito, la «L.R. n. 26/2003»), la Regione Lombardia (di seguito, la «Regione») ha stabilito che gli Enti locali interessati possano costituire un consorzio per l'esercizio associato delle funzioni attinenti il servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 31 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

5. che attraverso tale vincolo collaborativo è possibile:

a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi;

b) rimuovere le cause di diseconomia nella produzione di servizi a favore dell'utenza;

c) razionalizzare e ottimizzare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi e la politica tariffaria;

d) ridurre le perdite delle reti e la frammentazione gestionale;

6. che la Regione, con la [L.R. n. 26/2003](#), ha suddiviso il territorio in 12 ambiti territoriali ottimali, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle province e uno alla città di Milano;

7. che rientra nelle competenze della Regione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), della [L.R. n. 26/2003](#), l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra Enti locali ricompresi nello stesso ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

DATO ATTO

8. che la forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei singoli ambiti territoriali ottimali può essere realizzata mediante apposito consorzio;

9. che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale dev'essere idoneamente formalizzata;

10. che è necessario provvedere alla formalizzazione dell'atto stipulando apposita convenzione per la costituzione del consorzio, seguendo lo schema predisposto dalla Regione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di [...] (di seguito «ATO»), nell'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], sono presenti le persone avanti specificate, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti locali, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- sig. [...] in rappresentanza dell'ente provincia di [...] delibera c.p. n. [...] del [...];
- sig. [...] in rappresentanza del comune di [...] delibera c.c. n. [...] del [...];
- sig. [...] in rappresentanza del comune di [...] delibera c.c. n. [...] del [...].

Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

CONTENUTI E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Ambito territoriale ottimale.

1. Le sopra riportate premesse rappresentano, a tutti gli effetti, parte integrante e inscindibile della presente convenzione.

2. È individuato, in attuazione della [L.R. n. 26/2003](#), l'ATO della provincia di [...], del quale è allegata una cartografia, parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Enti locali partecipanti.

1. Dell'ATO fanno parte:

- il comune di [...];
 - il comune di [...];
 - il comune di [...];
 - la provincia di [...].
-
-

Articolo 3

Finalità e oggetto della convenzione.

1. Tra comuni e provincia appartenenti all'ATO si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della [legge n. 36/1994](#) ed in attuazione della [L.R. n. 26/2003](#), alla presente convenzione per la costituzione del consorzio secondo lo statuto allegato, quale parte integrante della presente convenzione ai sensi dell'articolo 31 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), al fine di organizzare il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire l'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della [L.R. n. 26/2003](#), e in particolare:

- a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi;
- b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all'utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale;
- c) la gestione all'interno dell'ATO del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i soggetti gestori;
- d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell'organizzazione sia nell'erogazione dei servizi idrici;
- e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria-nazionale-regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino, nonché il raggiungimento dell'unitarietà della tariffa d'ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

Articolo 4

Consorzio dell'ambito territoriale ottimale.

1. Il consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo.
2. Al consorzio competono le attività previste dall'articolo 48, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#), nonché dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e l'espressione di indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della presente convenzione, al fine di assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti all'ATO.
3. Alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio, costituito in attuazione della presente convenzione, provvede il presidente della provincia.
4. La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta al presidente e ai sindaci, o agli assessori o ai consiglieri delegati, della provincia e dei comuni ricadenti nell'ATO.
5. Le quote di partecipazione dei comuni al consorzio sono le seguenti:
 - il comune di [...];
 - il comune di [...];
 - il comune di [...].
6. Alla provincia di [...] è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al [...]%.

Articolo 5

Durata della convenzione.

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in 29 (ventinove) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
 2. Alla scadenza del termine, la convenzione può essere prorogata.
-
-

Articolo 6

Adeguamenti della convenzione.

1. Nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adeguamenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo; in alternativa saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente convenzione.
-
-

Articolo 7

Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della [L.R. n. 26/2003](#), il consorzio modifichi i confini dell'ATO, includendo nuovi comuni o escludendone altri, la presente convenzione dovrà ritenersi automaticamente modificata.
-
-

Articolo 8

Aree di interambito.

1. Il consorzio, al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, individua con le autorità degli ambiti territoriali interessati le aree di interambito ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#).

2. Successivamente all'individuazione delle aree di interambito, il consorzio procede alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti d'intesa con le autorità di cui al comma precedente; i predetti soggetti articolano i rispettivi piani d'ambito per interambiti.

Articolo 9

Organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Alla gestione del servizio idrico integrato d'ambito provvede un unico soggetto gestore, salvo che il consorzio proceda, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#), all'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e qualora sia dimostrato nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici funzionali ed ambientali.

2. Il consorzio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#), stabilisce i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi, al fine di salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari degli stessi.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della [L.R. n. 26/2003](#), i proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.

4. Nelle ipotesi di individuazione delle aree di interambito di cui al precedente articolo 8, il consorzio può procedere all'affidamento del servizio congiuntamente alle altre autorità interessate dagli interambiti a favore di un medesimo gestore.

5. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11 della [legge n. 36/1994](#) e di cui all'articolo 6 della [L.R. n. 26/2003](#), i rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti locali consorziati sono definiti mediante il contratto di servizio di cui all'articolo 12.

6. Nel caso in cui la modalità di gestione prescelta dal consorzio sia quella della società mista, gli Enti locali consorziati si impegnano a far sì che nel relativo statuto venga inserita una previsione secondo la quale, in caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10% sia offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio, giusto quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 della [legge n. 36/1994](#).

Articolo 10

Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato il consorzio, in collaborazione con gli Enti locali interessati, provvede entro dodici mesi dall'attivazione del consorzio:

a) alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti;

b) alla ricognizione delle forme di gestione esistenti;

c) ad elaborare il programma degli interventi ed il piano tecnico, economico, finanziario.

2. La ricognizione delle opere di cui al comma 1, lettera a) comprende anche la valutazione del funzionamento e della consistenza economica, da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto regionale.

3. Effettuata la ricognizione di cui al comma 1, il consorzio definisce il programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del

servizio idrico, secondo la metodologia indicata dalla Regione, al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti di livello del servizio e di tariffe, ai quali il soggetto gestore è tenuto ad adempiere in conformità ai contenuti del contratto di servizio di cui all'articolo 12.

Articolo 11

Gestioni esistenti.

1. Il consorzio, effettuati gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del precedente articolo, individua le gestioni esistenti i cui affidamenti vengono mantenuti fino alla naturale scadenza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12

Contratto di servizio.

1. Il consorzio definisce i contenuti del contratto di servizio e del relativo disciplinare, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), della [L.R. n. 26/2003](#).

2. Il contratto di servizio è predisposto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della [L.R. n. 26/2003](#) e contiene tutti gli elementi indicati dall'articolo 6 della medesima [L.R. n. 26/2003](#).

Articolo 13

Stipula del contratto di servizio.

1. Il consorzio stipula con i soggetti gestori il contratto di servizio di cui all'articolo 12 della presente convenzione.

Articolo 14

Determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato.

1. Contestualmente al piano finanziario e in relazione allo stesso, tenuto conto altresì del piano degli interventi, il consorzio approva il sistema tariffario, in attuazione dell'articolo 48, comma 2, lettera e), della [L.R. n. 26/2003](#).

2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto del contratto di servizio, contemplando articolazioni tariffarie diversificate per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

Articolo 15

Obblighi e garanzie.

1. Gli Enti locali consorziati si impegnano a dare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite dal contratto di servizio, le opere, i beni e gli impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico, e a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative, nonché il personale addetto ai medesimi servizi. L'onere della concessione e la quota che sarà corrisposta a ciascun Ente locale detratti i costi di funzionamento del consorzio saranno stabiliti dal consorzio medesimo.

2. Il soggetto gestore assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dal contratto di servizio.

3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza degli Enti locali consorziati, in quanto proprietari degli impianti.

4. Gli Enti locali consorziati autorizzano il soggetto gestore, per la durata del contratto di servizio, a utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi d'intervento concordati.

5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, il contratto di servizio prevederà la prestazione di garanzie fideiussorie a favore degli Enti locali consorziati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera k), della [L.R. n. 26/2003](#).

Articolo 16

Vigilanza e controllo.

1. Nel contratto di servizio sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio idrico integrato.

2. Il consorzio svolge le attività di vigilanza e controllo ed applica le misure previste dal contratto di servizio. Gli Enti locali consorziati si impegnano a fornire al consorzio ogni informazione e indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Articolo 17

Comunicazioni agli Enti locali consorziati.

1. Tutte le deliberazioni dell'assemblea del consorzio, quali atti fondamentali, sono trasmesse, a cura del presidente del consorzio, a ciascuno degli Enti locali consorziati, entro [...] ([...]) giorni dalla loro adozione.

Articolo 18

Oneri finanziari.

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 15, comma 1, gli oneri relativi ai costi di funzionamento del consorzio sono posti a carico dei singoli Enti locali in base alle rispettive percentuali di partecipazione al consorzio.

2. I singoli Enti locali consorziati sono tenuti, in caso di richiesta da parte del consiglio di amministrazione del consorzio, a prestare le garanzie per la contrazione di mutui occorrenti per il finanziamento delle opere e delle attività necessarie per il conseguimento degli scopi del consorzio.

Articolo 19

Pianta organica.

1. La dotazione del personale del consorzio è determinata nell'apposita pianta organica approvata dall'assemblea consortile.

Articolo 20

Conflitti.

1. Le parti convengono che i conflitti tra Enti locali consorziati ovvero tra gli stessi ed il consorzio in ordine all'attività concernente le funzioni del consorzio saranno sottoposti al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'articolo 3 della [L.R. n. 26/2003](#) ed alle altre autorità competenti.

Articolo 21

Garanzie.

1. Il consorzio deve garantire la medesima cura degli interessi degli Enti locali consorziati.

Articolo 22

Entrata in vigore.

1. La presente convenzione entra in vigore il [...].

Letto, approvato e sottoscritto

Per la provincia di [...]

Per il comune di [...]

Statuto tipo consortile

Allegato alla convenzione tipo per la costituzione del Consorzio tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale

STATUTO CONSORTILE

Articolo 1

Costituzione e Denominazione.

1. In applicazione dell'articolo 9, comma 3, [L. n. 36/1994](#) e dell'articolo 48, comma 1, [L.R. n. 26/2003](#), tra i seguenti Enti locali:

- [...];

- [...];

- [...];

è costituito un Consorzio ai sensi dell'articolo 31, [D.Lgs. n. 267/2000](#), denominato «Autorità d'Ambito [...]».

Articolo 2

Durata e Sede.

1. Il Consorzio è costituito a tempo determinato e cessa allo scadere della convenzione istitutiva (di durata pari a ventinove anni) approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo regionale.

2. Il Consorzio ha sede nel comune di [...].

Articolo 3

Finalità.

1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale [...] per l'esercizio delle funzioni di

governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere all'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 9, [L.R. n. 26/2003](#).

Articolo 4

Funzioni.

1. Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla [L.R. n. 26/2003](#), dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e dalla convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo regionale.

Articolo 5

Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione dei comuni al Consorzio sono le seguenti:

- comune di [...] [...]%;

- comune di [...] [...]%;

- comune di [...] [...]%.

2. Alla provincia di [...] è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al [...]%.

Articolo 6

Organi del Consorzio.

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) il Collegio dei revisori.
-

Articolo 7

Assemblea.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del presidente della provincia e dei sindaci o degli assessori o consiglieri delegati. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il sindaco o il presidente della provincia è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.

2. Qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda al suo interno comunità montane, i comuni aderenti alle stesse possono essere rappresentati attraverso delega alla comunità montana medesima.

Articolo 8

Attribuzioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

a) individuazione ed attuazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla [L.R. n. 26/2003](#) e dalle normative europee e statali;

b) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;

c) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, degli atti relativi alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e al programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale e organizzativo;

d) determinazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

e) affidamento, su proposta del Consiglio di amministrazione, del servizio idrico integrato;

f) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di amministrazione in merito alla vigilanza svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;

g) definizione, su proposta del Consiglio di amministrazione, delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

h) individuazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, degli agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del [D.Lgs. n. 152/1999](#);

i) elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente;

j) determinazione del numero dei componenti, elezione e revoca dei membri del Consiglio di amministrazione;

- k) elezione e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - l) approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
 - m) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
 - n) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, dei regolamenti interni;
 - o) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, della pianta organica del personale del Consorzio;
 - p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione;
 - q) [...].
-
-

Articolo 9

Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce almeno [...] volte all'anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare il presente statuto o per particolari problematiche connesse alla gestione ed all'organizzazione del servizio idrico integrato.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati.
3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
4. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno [...] ([...]) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata [...] ([...]) ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in sintesi gli argomenti da trattare.

6. Almeno [...] ([...]) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al precedente comma 5.

Articolo 10

Funzionamento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza degli Enti locali consorziati.

3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il [...] ([...]) per cento del totale degli Enti locali consorziati.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in assemblea, salvo quelle aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 48, comma 3, della [L.R. n. 26/2003](#), che devono essere assunte con il rispetto delle maggioranze ivi previste.

5. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo quelle concernenti persone o in caso di richiesta da parte di almeno un quarto degli Enti locali consorziati. In tali ipotesi le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e, per la determinazione della maggioranza, ciascun votante depone nell'urna un numero di schede corrispondente alla propria quota di partecipazione al Consorzio.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero massimo di [...] ([...]) componenti eletti dall'Assemblea.
 2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica [...] ([...]) anni.
 3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro [...] ([...]) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
-

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione del Consorzio.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), n) ed o) del precedente articolo 8;
 - b) vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
 - c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - d) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;

- e) assume il personale, compresi i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
 - f) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - g) provvede alle spese e agli acquisti necessari in ordine al funzionamento del Consorzio;
 - h) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili;
 - i) [...].
-

Articolo 13

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 2. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro [...] ([...]) giorni dalla richiesta.
 3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
-

Articolo 14

Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea e durano in carica [...] ([...]) anni.

2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i relativi processi verbali;

b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;

d) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;

f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;

g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sull'ordinato svolgimento delle relative attività;

h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;

i) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

j) [...].

Commissioni consultive.

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'istituto del Consorzio, l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni, le condizioni regolanti la loro attività e gli eventuali compensi per gli esperti esterni.
-
-

Articolo 16

Collegio dei revisori.

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234, comma 2, [D.Lgs. n. 267/2000](#).
 2. I revisori durano in carica [...] ([...]) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
 3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti.
 4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.
-
-

Articolo 17

Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati.

1. Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro [...] ([...]) giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

Articolo 18

Forme di consultazione.

1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi del Consorzio in particolare:

a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);

b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati.

Articolo 19

Uffici e personale.

1. Il Consorzio è dotato di un ufficio di direzione costituito da un massimo di [...] ([...]) dirigenti, di cui uno con funzioni di Direttore Generale al quale è attribuita la responsabilità gestionale del Consorzio.

2. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata quinquennale e rinnovabili, ai sensi dell'articolo 110 del [D.Lgs. n. 267/2000](#).

3. Il Consorzio è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti locali consorziati oppure individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta organica approvata dall'Assemblea.

Articolo 20

Patrimonio.

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al Consorzio ai sensi del precedente articolo 5, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura da parte degli Enti locali consorziati sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 c.c.

3. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

4. Tutti i beni conferiti in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Articolo 21

Contabilità e finanza.

1. Per la finanza e la contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli Enti locali territoriali.
 2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea entro il [...] [...] di ogni anno.
-
-

Articolo 22

Mezzi finanziari.

1. Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, dei seguenti mezzi:
 - a) fondo di dotazione;
 - b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti;
 - c) [...].
-
-

Articolo 23

Ripartizione delle spese.

1. La ripartizione delle spese tra gli Enti locali consorziati è deliberata dal Consiglio di amministrazione in proporzione alle quote di partecipazione.
2. Il riparto ha luogo in base alle risultanze del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e del conto consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 24

Servizi di Tesoreria.

1. I servizi di Tesoreria e di cassa sono affidati allo stesso tesoriere del comune o della Provincia ove ha sede il Consorzio o ad altro istituto di credito, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Conflitti.

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'articolo 3 della [L.R. n. 26/2003](#) ed alle altre autorità competenti.

Articolo 26

Cessazione del Consorzio.

1. In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio, al netto di eventuali oneri e passività, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 27

Norma finale di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per gli Enti locali, in quanto applicabili.

Schema tipo di contratto di servizio

per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Soggetto affidatario della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato (ex art. 11, co. 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lett. c) [L.R. n. 26/2003](#))

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in [...],

TRA

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di [...] (di seguito l'«**Autorità**»), rappresentata dal Sig. [...], nato a [...] il [...], il quale interviene nella sua qualità di [...], domiciliato per la carica in [...], via [...];

E

[...] (di seguito il «**Gestore**»), rappresentata, ai sensi dell'articolo [...] del proprio statuto, dal Sig. [...], nato a [...] il [...], il quale interviene nella sua qualità di [...], domiciliato per la carica in [...], via [...];

(di seguito congiuntamente le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

1. [...];
2. [...];
3. [...].

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Autorità e il soggetto affidatario della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto.

1. L'Autorità, in virtù della delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]», affida congiuntamente al Gestore, che accetta, la gestione delle reti e l'erogazione del Servizio (di seguito «Servizio Idrico Integrato») all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo articolo 2 («Perimetro ed esclusività del servizio»), secondo i termini e le condizioni indicate negli articoli seguenti.
 2. Il Gestore esercita i servizi affidati conformemente al presente Contratto di Servizio ed al Piano d'Ambito vigente.
 3. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di Servizio, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati dal successivo articolo 20 («Tariffa»).
-
-

Articolo 2

Perimetro ed esclusività del servizio.

1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nella mappa allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».
 2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della [L.R. n. 26/2003](#), l'Autorità avrà facoltà, previo accordo con il Gestore, di escludere dall'affidamento parti di territorio ovvero di includerne di nuove, purché contigue.
 3. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del paragrafo precedente, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente.
-
-

Articolo 3

Ulteriori attività.

1. Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, su richiesta dell'Autorità, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nell'erogazione dei servizi affidati.
2. Le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
3. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento dei servizi affidati con il presente Contratto di Servizio e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, dovrà richiederne specifica autorizzazione all'Autorità.

5. L'Autorità, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.

6. La convenzione di cui al paragrafo precedente regola l'utilizzo delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività tra Autorità e Gestore.

Articolo 4

Divieto di sub-concessione.

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio Idrico Integrato, sotto pena dell'immediata risoluzione del presente Contratto di Servizio, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 36 («Cauzione»), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. I contratti stipulati dal Gestore ai sensi del paragrafo precedente devono includere una clausola che riservi all'eventuale nuovo gestore subentrante individuato dall'Autorità la facoltà di sostituirsi al medesimo Gestore in caso di risoluzione o anticipata cessazione del presente Contratto di Servizio ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 35 («Risoluzione e recesso») e 39 («Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria»).

Articolo 5

Obblighi del Gestore.

1. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto di Servizio, dal disciplinare tecnico (di seguito il «**Disciplinare**»), allegato sub «[...]», e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
3. Il Gestore è tenuto ad erogare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della [L.R. n. 26/2003](#), secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia ed in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà.
4. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente Contratto di Servizio e dei relativi allegati; in particolare, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali e dei livelli di qualità dei servizi ivi previsti. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.
5. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati.
6. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
7. Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai

soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell'articolo 4 («Divieto di sub-concessione») tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al [D.Lgs. n. 626/1994](#), e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

8. Il Gestore si impegna a collaborare con l'Autorità nell'attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 24 («Controllo da parte dell'Autorità») e 25 («Comunicazione dati sui servizi»).

9. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge Quadro, dell'articolo 49 del [D.Lgs. n. 152/1999](#) e dell'articolo 7 del [D.Lgs. n. 31/2001](#), si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. Il Gestore deve periodicamente informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del periodo precedente.

Articolo 6

Obblighi dell'Autorità.

1. L'Autorità si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. L'Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché il Gestore, entro [...] ([...]) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, possa subentrare nei contratti strumentali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato attualmente in essere tra i precedenti gestori e/o i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi, il cui elenco è allegato sub «[...]».

3. L'Autorità si impegna a fornire, ai sensi e per gli effetti della [legge n. 241/1990](#), le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio Idrico Integrato.

Articolo 7

Gestioni esistenti.

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 3 della [L.R. n. 26/2003](#), il Gestore ha raggiunto un accordo con i gestori preesistenti in merito alle modalità di coinvolgimento di questi ultimi nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato; le condizioni di tale accordo prevedono:

- [...];

- [...];

- [...].

2. Il Gestore prende atto che esistono nell'ATO i seguenti affidamenti che sono mantenuti fino a scadenza, ai sensi della normativa vigente:

- [...];

- [...];

- [...].

3. Il Gestore prende altresì atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della [L.R. n. 26/2003](#), l'Autorità ha organizzato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato avvalendosi anche dei seguenti gestori:

- [...];

- [...];

- [...].

4. L'Autorità ha adottato le misure di coordinamento dell'attività e di integrazione dei compiti di gestione dei servizi tra la pluralità di soggetti gestori precisate nel documento allegato sub «[...]».

5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della Legge Quadro, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i gestori le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 della [L.R. n. 26/2003](#), con propria delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».

Capo II

Trasferimento di reti, impianti, passività e personale

Articolo 8

Beni affidati in concessione.

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, qualora non siano di proprietà del Gestore, sono affidati in concessione esclusiva, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore medesimo.
2. I beni affidati in concessione ai sensi del paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario allegato sub «[...]»; le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio di proprietà del Gestore sono elencati in apposito inventario allegato sub «[...]».
3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.

4. Gli Enti locali si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, per i fini previsti dal Contratto di Servizio medesimo, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica.

5. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall'Autorità o dagli Enti locali nel periodo di vigenza del presente Contratto di Servizio verranno affidati in concessione al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per l'erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo.

6. Entro [...] ([...]) mesi dalla redazione dello stato di consistenza di cui al successivo articolo 9 («Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali») e successivamente con periodicità semestrale, il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della [L.R. n. 26/2003](#), trasmette all'Autorità, ai Comuni ed all'Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l'Osservatorio regionale risorse e servizi le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione.

Articolo 9

Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.

1. Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui al precedente articolo 8 («Beni affidati in concessione»), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati in concessione e a redigere, in contraddittorio con l'Autorità, lo stato di

consistenza di tali beni, entro [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni.

2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza.

3. L'Autorità consegnerà al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni elencati nell'inventario.

4. Il Gestore ha facoltà di acquistare dalle gestioni preesistenti, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, le provviste e i materiali vari di magazzino destinati all'esercizio dei servizi, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nel capitolo 12 («Elenco e prezzi di acquisto dei beni, materiali e provviste che il Gestore acquisisce») del Disciplinare.

5. In caso di esercizio della facoltà di cui al paragrafo precedente, il Gestore corrisponderà ai gestori preesistenti il valore dei beni contestualmente all'acquisto dei medesimi.

6. I beni acquistati ai sensi del paragrafo precedente verranno consegnati al Gestore, nei termini e con le modalità previste dal capitolo 13 («Modalità e termini per il trasferimento di beni dagli enti al Gestore») del Disciplinare, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono, i quali ne garantiranno il buono stato di conservazione fino alla consegna.

Articolo 10

Canone di concessione.

1. Per i beni affidati in concessione ai sensi del precedente articolo 8 («Beni affidati in concessione»), il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità la somma di [...] € ([...] Euro).

2. Il canone di cui al paragrafo precedente sarà rivalutato annualmente in base a [...] e potrà variare in ragione degli accordi intercorsi tra le Parti in sede di revisione del Piano d'Ambito.

3. Il canone dovrà essere versato entro il mese di [...] di ciascun anno, secondo le modalità indicate dall'Autorità.

Articolo 11

Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.

1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l'erogazione dei servizi, il Gestore provvederà, previa comunicazione all'Autorità ed autorizzazione da parte dell'ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, secondo le istruzioni ricevute dall'ente proprietario.

Articolo 12

Restituzione dei beni affidati in concessione.

1. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio o in caso di risoluzione o anticipata cessazione del medesimo ai sensi dei successivi articoli 34 («Durata dell'affidamento») e 35 («Risoluzione e recesso»), tutti i beni affidati in concessione ai sensi del precedente articolo 8 («Beni affidati in concessione»), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove completamente ammortizzati, devono essere restituiti gratuitamente all'Autorità in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove non completamente ammortizzati, saranno parimenti devoluti all'Autorità in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ma l'Autorità sarà tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata. Il pagamento avrà luogo entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla data di cessazione dell'affidamento o, se successiva, dalla data di effettiva cessazione dell'erogazione dei servizi da parte del Gestore. L'Autorità, a tal fine, potrà prevedere l'obbligo per il nuovo gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'articolo 1273 c.c., il debito relativo al pagamento dell'indennizzo nei confronti del Gestore, il quale si obbliga sin d'ora a ritenere in tal caso liberata l'Autorità.

Articolo 13

Passività pregresse.

1. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto del presente Contratto di Servizio, individuate in apposito elenco allegato sub «[...]», sono trasferite al Gestore.

Articolo 14

Assunzione e trasferimento di personale.

1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della legge Quadro, si impegna ad assumere il personale dipendente, già utilizzato dagli Enti locali e dai gestori pubblici nella gestione di servizi rientranti nel Servizio Idrico Integrato, individuato nominativamente e con indicazione delle relative mansioni nell'elenco allegato sub «[...]».

2. Al trasferimento di personale si applica l'articolo 31 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), oltre alle vigenti norme locali integrative.

3. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Capo III

Piano d'Ambito e Tariffa

Articolo 15

Piano d'Ambito e finanziamento.

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge Quadro al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione.
2. Il Gestore accetta il Piano d'Ambito allegato al presente Contratto di Servizio sub «[...]» e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.
3. Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla revisione del Piano d'Ambito, da compiersi periodicamente con cadenza [...] al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito dell'adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 18 («Varianti al Piano d'Ambito»), per effetto delle revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 21 («Variazioni tariffarie»), in caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente articolo 2 («Perimetro ed esclusività del servizio») ovvero ad esito della redazione dello stato di consistenza di cui al precedente articolo 9 («Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali»).

4. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente ai sensi del paragrafo precedente, le Parti medesime procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo.

5. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 40 («Clausola compromissoria»). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza e fra gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche al Piano d'Ambito in modo da assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione, sulla base delle indicazioni formulate dall'Autorità in merito ai livelli di servizio ed al programma degli interventi. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

6. Qualora una delle Parti non accetti la decisione del collegio di periti, la medesima Parte potrà recedere dal presente Contratto di Servizio comunicando per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dalla decisione del collegio, la propria motivata intenzione. L'altra Parte potrà evitare il recesso comunicando, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'accoglimento delle richieste dell'altra Parte.

7. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 20 («Tariffa») e 21 («Variazioni tariffarie»);

b) l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali ricadenti nell'ATO;

c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Autorità o dal Gestore.

Articolo 16

Obiettivi strutturali e relativi indicatori.

1. Nel capitolo 17 («Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi») del Disciplinare sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito ed i relativi indicatori e standard tecnici.
 2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo piano.
 3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 38 («Penalizzazioni») anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
-
-

Articolo 17

Obiettivi di qualità e relativi indicatori.

1. Nel capitolo 5 («Modalità di gestione dei servizi») del Disciplinare sono stabiliti gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e standard organizzativi.
 2. Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
 3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 38 («Penalizzazioni») anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
-
-

Articolo 18

Varianti al Piano d'Ambito.

1. Ferma restando la revisione periodica di cui al precedente paragrafo 3 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»), l'Autorità si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario ed alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Qualora sulla proposta tariffaria non venga raggiunto un accordo fra le Parti ai sensi del paragrafo precedente, si ricorrerà ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 40 («Clausola compromissoria»). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla verifica della congruità della proposta tariffaria elaborata dall'Autorità ed alla determinazione degli adeguamenti di tale proposta necessari per assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti. Il collegio di periti avrà funzioni di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ.
3. In ogni altra ipotesi di disaccordo fra le Parti che non riguardi o non sia limitata ai soli aspetti tariffari, si applica quanto previsto dai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).
4. Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variante al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario

e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Autorità, la quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione della variante e contestare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio di periti di cui al precedente paragrafo 2. La mancanza di accordo su ulteriori aspetti comporterà il ricorso alla procedura di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

6. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento l'Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Autorità.

7. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva, presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente paragrafo 2.

Articolo 19

Autorizzazioni, concessioni e permessi.

1. L'Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell'ATO rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

2. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel paragrafo precedente, l'Autorità supporterà le attività istruttorie e agevererà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

Articolo 20

Tariffa.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo della gestione del Servizio Idrico Integrato. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, salvo gli oneri accessori, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla posa dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
2. La tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall'Autorità, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, delle prescrizioni di cui all'articolo 51, commi 1 e 3 della [L.R. n. 26/2003](#).
3. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente Contratto di Servizio.
4. La tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente:

	Euro/mc.	Valore erogato previsto dal Piano d'Ambito
Tariffa acquedotto		
Tariffa fognatura		
Tariffa depurazione		
Tariffa base (Acq. + Fog. + Dep.)		
Tariffa reale media		

5. Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

- per il 2° anno	K =
- per il 3° anno	K =

6. Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, con applicazione del tasso programmato di inflazione stabilito nel più recente Documento di Programmazione Economico-Finanziaria formalmente approvato.

7. L'articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita:

Tipologia di utenza e fasce di consumo	Quantitativo annuo erogato previsto dal Piano d'Ambito (mc.)	Servizio Acquedotto (Euro/mc.)	Servizio Fognature (Euro/mc.)	Servizio Depurazione (Euro/mc.)	Totale (Euro/mc.)	Quota Fissa (Euro)	Numero Utenti (nr.)

Articolo 21

Variazioni tariffarie.

1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Autorità, a seguito di:

- a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
- b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
- c) verifiche disposte dall'Autorità, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
- d) verifiche periodiche disposte dall'Autorità con cadenza triennale, al fine di verificare:
 - 1) l'andamento dei costi operativi totali;
 - 2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
 - 3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
- e) varianti al Piano d'Ambito.

2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione assunta dall'Autorità.

3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.

4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge Quadro, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi oggetto del presente Contratto di Servizio.

Articolo 22

Modalità di riscossione della tariffa.

1. Salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 5 dell'articolo 7 («Gestioni esistenti»), la tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste nel capitolo 23 («Modalità di fatturazione e riscossione della tariffa») del Disciplinare.

2. Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza il rilascio di depositi cauzionali, così come previsto nel capitolo 24 («Modalità e quantificazione dei depositi cauzionali per tipologia di utenza») del Disciplinare.

Articolo 23

Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione.

1. Gli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione riscossi dal Gestore ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge Quadro costituiscono somme vincolate per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Capo IV

Controllo

Articolo 24

Controllo da parte dell'Autorità.

1. L'Autorità controlla l'attività del Gestore ed il livello dei servizi erogati al fine di:

- a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Contratto di Servizio e del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
- c) valutare l'andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
- d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

2. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Autorità ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno [...] ([...]) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

3. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di consolidata esperienza e di riconosciuta professionalità che risultino di gradimento dell'Autorità.

4. La certificazione di cui al paragrafo precedente dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d'Ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola d'arte, anche in termini di congruità dei prezzi, e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

5. La certificazione di cui al precedente paragrafo 3 dovrà inoltre attestare che i dati comunicati dal Gestore all'Autorità siano conformi alle previsioni di cui al successivo articolo 25 («Comunicazione dati sui servizi») ed alle ulteriori prescrizioni esecutive eventualmente impartite dall'Autorità.

6. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione che risulti di gradimento dell'Autorità.

7. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Articolo 25

Comunicazione dati sui servizi.

1. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all'Autorità, entro [...] ([...]) mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio:

a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:

1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
 3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
 4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
 5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
 6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
 7. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
 8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- c) i bilanci e i documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell'articolo 24 («Controllo da parte della Autorità»);
- d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 29 («Carta dei Servizi»).

2. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l'Autorità può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

Articolo 26

Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale.

1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della [L.R. n. 26/2003](#), è tenuto a trasmettere semestralmente all'Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Osservatorio i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 29 («Carta dei servizi»).

Articolo 27

Requisiti del Gestore.

1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Autorità ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.

2. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l'intenzione di eseguire siffatte operazioni all'Autorità, la quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Autorità non esprime alcuna determinazione entro il termine di [...] ([...]) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell'Autorità.

Articolo 28

Regolamento di utenza.

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal regolamento di utenza (di seguito il «**Regolamento**») allegato al presente Contratto di Servizio sub «[...]», nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
 2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito.
-

Articolo 29

Carta dei servizi.

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei servizi (di seguito la «**Carta**»), allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]», nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dall'Osservatorio regionale risorse e servizi.
2. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.
3. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h) della [L.R. n. 26/2003](#), in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente

imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; l'ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicate nella Carta.

4. In occasione della revisione periodica del Piano d'Ambito di cui al precedente paragrafo 3 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»), la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l'Autorità ed il Gestore. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere concordate in sede di revisione del Piano d'Ambito.

5. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.

6. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti.

7. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della [L.R. n. 26/2003](#), trasmette la Carta al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia ed all'Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l'Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l'Autorità le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l'Autorità ed il Gestore, in sede di revisione del Piano d'Ambito.

Articolo 30

Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

Articolo 31

Manuale della sicurezza.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti (anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo) nonché per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

Articolo 32

Manuale della qualità.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il manuale della qualità per l'erogazione dei servizi affidati.
2. In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.
-
-

Articolo 33

Piano di ricerca e riduzione delle perdite.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.

Capo V

Termine del Contratto di Servizio

Articolo 34

Durata dell'affidamento.

1. La durata dell'affidamento è di anni [...] ([...]) a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
2. Almeno [...] ([...]) mesi prima della scadenza del presente Contratto di Servizio, l'Autorità avvia le procedure per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente.
3. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando che l'Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.

Articolo 35

Risoluzione e recesso.

1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:
 - a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;

b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del precedente articolo 4 («Divieto di sub-concessione»);

c) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d'azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità ai sensi del precedente articolo 27 («Requisiti del Gestore»);

d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell'articolo 36 («Cauzione»).

2. L'Autorità potrà inoltre decidere la risoluzione del presente Contratto di Servizio in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.

3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., l'Autorità, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto di Servizio.

4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Autorità avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al successivo articolo 36 («Cauzione»), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera d), l'Autorità avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 36 («Cauzione») e le somme effettivamente a disposizione dell'Autorità a titolo di cauzione.

5. L'Autorità potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:

a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole

sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 27 («Requisiti del Gestore»);

b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;

c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;

d) disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

6. Il Gestore potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, solo in caso di disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

7. In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando che l'Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.

8. Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato verificando, con l'ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

9. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1246 c.c., comma 1, numero 4, alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.

Capo VI

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Articolo 36

Cauzione.

1. Il Gestore ha costituito una cauzione, a favore dell'Autorità, di importo pari a [...] C ([...] Euro) [pari al [...] ([...])% del fatturato di esercizio previsto] secondo le modalità e le condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche.
2. L'Autorità, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 38 («Penalizzazioni»).
3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Autorità.

Articolo 37

Assicurazioni.

1. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a [...] € ([...] Euro).
2. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all'erogazione dei servizi contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.

Articolo 38

Penalizzazioni.

1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le penalizzazioni previste dal presente articolo:

a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;

b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;

c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) della [L.R. n. 26/2003](#).

2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ai sensi dell'articolo 26 («Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale»), l'Autorità applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b) della [L.R. n. 26/2003](#). L'Autorità devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell'articolo 54, comma 3, lettera a) della [L.R. n. 26/2003](#).

3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 25 («Comunicazione dati sui servizi») ovvero in caso di diniego o di impedimento all'accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 24 («Controllo da parte dell'Autorità»), l'Autorità applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore.

4. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penalizzazioni sono precisate dal capitolo 31 («Penali») del Disciplinare.

Articolo 39

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Autorità potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. L'adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza medesima.

3. Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l'ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

4. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

Articolo 40

Clausola compromissoria.

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Servizio - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio del Servizio Idrico Integrato - saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo fra esse o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di [...], su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
 2. Il Collegio Arbitrale emetterà giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 c.p.c. e segg..
 3. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Contratto di Servizio ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nella erogazione del Servizio Idrico Integrato.
 4. La sede dell'arbitrato sarà [...].
-

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 41

Imposte, tasse, canoni.

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.
-
-

Articolo 42

Spese contrattuali.

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

Articolo 43

Disposizioni transitorie e finali.

1. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione del presente Contratto di Servizio sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Servizio, le Parti fanno rinvio alla legge Quadro, alla legge regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
3. Il Gestore elegge il proprio domicilio in [...], via [...].
-
-

Articolo 44

Allegati.

1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, del presente Contratto di Servizio.
2. Sono allegati al presente Contratto di Servizio:
- a) Delibera di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
 - b) Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;

- c) Disciplinare tecnico;
 - d) Elenco dei contratti strumentali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato;
 - e) Misure di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
 - f) Delibera per il riparto dei proventi tariffari;
 - g) Inventario dei beni affidati in concessione al Gestore;
 - h) Inventario dei beni di proprietà del Gestore;
 - i) Elenco delle immobilizzazioni, attività e passività pregresse;
 - j) Elenco nominativo del personale da trasferire e relative mansioni;
 - k) Piano d'Ambito;
 - l) Regolamento di utenza;
 - m) Carta dei servizi.
-
-

Schema di indice del disciplinare tecnico

**allegato allo schema tipo di Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale e il Soggetto affidatario della gestione delle reti e
dell'erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato**

Capitolo 1. Definizione e modalità tecniche di esecuzione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue necessari alla popolazione residente nell'ATO della Provincia di [...].

Capitolo 2. Modalità di reperimento, affidamento, sostituzione e condizioni tecnico economiche per l'utilizzo, anche in alternativa a quelle già affidate, di nuove fonti di approvvigionamento.

Capitolo 3. Livelli dei servizi al momento dell'affidamento.

Capitolo 4. Modalità e livelli di servizi previsti durante il periodo della gestione.

Capitolo 5. Modalità di gestione dei servizi.

Capitolo 6. Definizione, modalità tecniche di esecuzione e compensi delle eventuali ulteriori attività affidate al Gestore.

Capitolo 7. Affidamenti mantenuti fino alla scadenza e altri gestori.

Capitolo 8. Modalità di coordinamento tra Gestore e altri gestori.

Capitolo 9. Modalità e tempi di subentro nel servizio ai gestori preesistenti.

Capitolo 10. Modalità di affidamento al Gestore di beni e impianti alla cessazione dei gestori preesistenti.

Capitolo 11. Reti, impianti, dotazioni patrimoniali e immobilizzazioni materiali e immateriali concessi e/o trasferiti al Gestore.

Capitolo 12. Elenco e prezzi di acquisto dei beni, materiali e provviste che il Gestore acquisisce.

Capitolo 13. Modalità e termini per il trasferimento di beni dagli enti al Gestore.

Capitolo 14. Modalità di individuazione e condizioni tecniche ed economiche di affidamento ed utilizzo da parte del Gestore delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del Servizio Idrico Integrato.

Capitolo 15. Modalità di riconsegna di reti, impianti, dotazioni patrimoniali, beni o aree.

Capitolo 16. Elenco del personale e modalità, termini e condizioni di assunzione.

Capitolo 17. Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi.

Capitolo 18. Progettazione ed esecuzione di nuove reti, impianti e dotazioni patrimoniali.

Capitolo 19. Standard di conservazione e funzionalità delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato e modalità degli interventi di manutenzione.

Capitolo 20. Modalità e criteri per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria non previsti nel Piano d'Ambito.

Capitolo 21. Modalità di verifica ed aggiornamento del Piano d'Ambito.

Capitolo 22. Criteri e determinazione della tariffa, modalità di aggiornamento; gestione delle somme incassate.

Capitolo 23. Modalità di fatturazione e di riscossione della tariffa.

Capitolo 24. Modalità e quantificazione dei depositi cauzionali per tipologia di utenza.

Capitolo 25. Modalità di ripartizione e liquidazione dei compensi per i servizi svolti da altri gestori.

Capitolo 26. Modalità di gestione del fondo vincolato per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Capitolo 27. Modalità e tipologia delle notizie, informazioni e dati che il Gestore deve comunicare all'Autorità.

Capitolo 28. Modalità di redazione del bilancio del Gestore per la parte attinente al Servizio Idrico Integrato.

Capitolo 29. Calcolo della cauzione e modalità di adeguamento.

Capitolo 30. Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni.

Capitolo 31. Penali.

per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti (ex art. 11, co. 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lett. c), [L.R. n. 26/2003](#))

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in [...],

TRA

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di [...] (di seguito l'«**Autorità**»), rappresentata dal Sig. [...], nato a [...] il [...], il quale interviene nella sua qualità di [...], domiciliato per la carica in [...], via [...];

E

[...] (di seguito il «**Gestore**»), rappresentata, ai sensi dell'articolo [...] del proprio statuto, dal Sig. [...], nato a [...] il [...], il quale interviene nella sua qualità di [...], domiciliato per la carica in [...], via [...];

(di seguito congiuntamente le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

1. [...];

2. [...];

3. [...].

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Autorità e il Gestore delle reti, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto.

1. L'Autorità, in virtù della delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]», affida al Gestore, che accetta, la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo articolo 2 («Perimetro ed esclusività del servizio»), secondo i termini e le condizioni indicate negli articoli seguenti.
 2. Il Gestore gestisce i beni di cui al precedente paragrafo conformemente al presente Contratto di Servizio ed al Piano d'Ambito vigente.
 3. Il Gestore è autorizzato a percepire, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di Servizio, unicamente la quota parte della tariffa indicata dal successivo articolo 19 («Tariffa») riscossa dall'Erogatore del Servizio.
-
-

Articolo 2

Perimetro ed esclusività del servizio.

1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di gestire le reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nella mappa allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».
 2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della legge regionale, l'Autorità avrà facoltà, previo accordo con il Gestore, di escludere dall'affidamento parti di territorio ovvero di includerne di nuove, purché contigue.
 3. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del paragrafo precedente, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente.
-

Articolo 3

Ulteriori attività.

1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, si impegna, su richiesta dell'Autorità, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie alla gestione delle reti, che si rendessero necessarie per cause imprevedute o che permettessero un miglioramento nella gestione affidata.
2. Le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
3. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione delle reti, non pregiudichino l'ottimale gestione dei beni affidata con il presente Contratto di Servizio e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all'Autorità.
5. L'Autorità, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente con quelle di gestione affidate, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione, previo accordo con l'Erogatore del Servizio.
6. La convenzione di cui al paragrafo precedente regola l'utilizzo delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del Servizio e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività tra Autorità e Gestore.

Articolo 4

Divieto di sub-concessione.

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del presente Contratto di Servizio, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 30 («Cauzione»), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione delle reti, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. I contratti stipulati dal Gestore ai sensi del paragrafo precedente devono includere una clausola che riservi all'eventuale nuovo gestore subentrante individuato dall'Autorità la facoltà di sostituirsi al medesimo Gestore in caso di risoluzione o anticipata cessazione del presente Contratto di Servizio ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 29 («Risoluzione e recesso») e 33 («Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria»).

Articolo 5

Obblighi del Gestore.

1. Il Gestore, nell'espletamento della gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto di Servizio, dal disciplinare tecnico (di seguito il «Disciplinare»), allegato sub «[...]», e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
3. Il Gestore è responsabile della gestione affidata secondo le disposizioni del presente Contratto di Servizio e dei relativi allegati; in particolare, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali ivi previsti. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle reti affidata al medesimo.
4. Il Gestore mette a disposizione dell'Erogatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale, le reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio di cui al successivo articolo 8 («Beni strumentali all'erogazione del Servizio»).
5. Il Gestore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, secondo quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
6. Il Gestore deve garantire l'accesso alle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali da parte degli erogatori nonché l'interconnessione di altre reti esistenti.
7. Entro 3 (tre) mesi dall'adozione da parte dell'Autorità dello schema contrattuale contenente le clausole essenziali ed inderogabili, il Gestore si impegna a stipulare con l'Erogatore apposita convenzione volta a disciplinare i rispettivi diritti ed obblighi in conformità alle disposizioni contenute nel presente Contratto di Servizio, nel Disciplinare e nel Piano d'Ambito.
8. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione delle reti affidata.
9. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza

ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

10. Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell'articolo 4 («Divieto di sub-concessione») tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al [D.Lgs. n. 626/1994](#), e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

11. Il Gestore si impegna a collaborare con l'Autorità nell'attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 23 («Controllo da parte dell'Autorità») e 24 («Comunicazione dati sui servizi»).

Articolo 6

Obblighi dell'Autorità.

1. L'Autorità si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio.

2. L'Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché il Gestore, entro [...] ([...]) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, possa subentrare nei contratti strumentali alla gestione delle reti attualmente in essere tra i precedenti gestori e/o i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi, il cui elenco è allegato sub «[...]».

3. L'Autorità si impegna a fornire, ai sensi e per gli effetti della [legge n. 241/1990](#), le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio.

Articolo 7

Gestioni esistenti.

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 3 della legge regionale, il Gestore ha raggiunto un accordo con i gestori preesistenti in merito alle modalità di coinvolgimento di questi ultimi nella gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio; le condizioni di tale accordo prevedono:

- [...];

- [...];

- [...].

2. Il Gestore prende atto che esistono nell'ATO i seguenti affidamenti che sono mantenuti fino a scadenza, ai sensi della normativa vigente:

- [...];

- [...];

- [...].

3. Il Gestore prende altresì atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della legge regionale, l'Autorità ha organizzato la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio avvalendosi anche dei seguenti gestori:

- [...];

- [...];

- [...].

4. L'Autorità ha adottato le misure di coordinamento dell'attività e di integrazione dei compiti di gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali tra la pluralità di soggetti gestori precisate nel documento allegato sub «[...]».

5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge Quadro, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i gestori/erogatori le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale, con propria delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».

Capo II

Reti, impianti, passività e personale

Articolo 8

Beni strumentali all'erogazione del Servizio.

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio, qualora non siano di proprietà del Gestore, sono affidati in concessione esclusiva, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore.

2. I beni affidati in concessione ai sensi del paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario allegato sub «[...]».

3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio di proprietà del Gestore sono elencati in apposito inventario allegato sub «[...]».

4. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio affidati dall'Autorità al Gestore o di proprietà di quest'ultimo sono posti dal Gestore medesimo a disposizione dell'Erogatore, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della [L.R. n. 26/2003](#).

5. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla erogazione del Servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.

6. Gli Enti locali si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, per i fini previsti dal Contratto di Servizio medesimo, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica.

7. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall'Autorità o dagli Enti locali nel periodo di vigenza del presente Contratto di Servizio verranno affidati in concessione al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per l'erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo.

8. Entro [...] ([...]) mesi dalla redazione dello stato di consistenza di cui al successivo articolo 9 («Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali») e successivamente con periodicità semestrale, il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della [L.R. n. 26/2003](#), trasmette all'Autorità, ai Comuni ed all'Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l'Osservatorio regionale risorse e servizi le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione.

Articolo 9

Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.

1. Il Gestore accetta i beni affidati in concessione e descritti nell'inventario di cui al precedente articolo 8 («Beni strumentali all'erogazione del Servizio»), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati in concessione e a redigere, in contraddittorio con l'Autorità, lo stato di consistenza di tali beni, entro [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni.

2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili strumentali all'erogazione del Servizio, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza.

3. L'Autorità consegnerà al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni elencati negli inventari di cui al precedente articolo 8 («Beni strumentali all'erogazione del Servizio»).

Articolo 10

Canone di concessione.

1. Per i beni affidati in concessione ai sensi del precedente articolo 8 («Beni strumentali all'erogazione del Servizio»), il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità la somma di [...] € ([...] Euro).

2. Il canone di cui al paragrafo precedente sarà rivalutato annualmente in base a [...] e potrà variare in ragione degli accordi intercorsi tra le Parti in sede di revisione del Piano d'Ambito.

3. Il canone dovrà essere versato entro il mese di [...] di ciascun anno, secondo le modalità indicate dall'Autorità.

Articolo 11

Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.

1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione delle reti, il Gestore provvederà, previa comunicazione all'Autorità ed autorizzazione da parte dell'ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, secondo le istruzioni ricevute dall'ente proprietario.

Articolo 12

Restituzione dei beni affidati in concessione.

1. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio o in caso di risoluzione o anticipata cessazione del medesimo ai sensi dei successivi articoli 28 («Durata dell'affidamento») e 29 («Risoluzione e recesso»), tutti i beni affidati in concessione ai sensi del precedente articolo 8 («Beni strumentali all'erogazione del Servizio»), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove completamente ammortizzati, devono essere restituiti gratuitamente all'Autorità in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove non completamente ammortizzati, saranno parimenti devoluti all'Autorità in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ma l'Autorità sarà tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata. Il pagamento avrà luogo entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla data di cessazione dell'affidamento o, se successiva, dalla data di effettiva cessazione della gestione. L'Autorità, a tal fine, potrà prevedere l'obbligo per il nuovo gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'articolo 1273 c.c., il debito relativo al pagamento dell'indennizzo

nei confronti del Gestore, il quale si obbliga sin d'ora a ritenere in tal caso liberata l'Autorità.

OPPURE:

1. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio o in caso di risoluzione o anticipata cessazione del medesimo ai sensi dei successivi articoli 28 («Durata dell'affidamento») e 29 («Risoluzione e recesso»), tutti i beni affidati in concessione ai sensi del precedente articolo 8 («Beni strumentali all'erogazione del Servizio») devono essere restituiti gratuitamente all'Autorità in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi finanziati dal Gestore restano in proprietà di quest'ultimo e, ove non completamente ammortizzati, l'Autorità sarà tenuta alla corresponsione di un indennizzo, a favore del Gestore, pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata. Il pagamento avrà luogo entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla data di cessazione dell'affidamento o, se successiva, dalla data di effettiva cessazione della gestione. L'Autorità, a tal fine, potrà prevedere l'obbligo per il nuovo gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'articolo 1273 c.c., il debito relativo al pagamento dell'indennizzo nei confronti del Gestore, il quale si obbliga sin d'ora a ritenere in tal caso liberata l'Autorità.

Articolo 13

Passività pregresse.

1. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative alla gestione oggetto del presente Contratto di Servizio, individuate in apposito elenco allegato sub «[...]», sono trasferite al Gestore.

Articolo 14

Assunzione e trasferimento di personale.

1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della legge Quadro, si impegna ad assumere il personale dipendente, già utilizzato dagli Enti locali e dai gestori pubblici nella gestione dei servizi idrici, individuato nominativamente e con indicazione delle relative mansioni nell'elenco allegato sub «[...]».
 2. Al trasferimento di personale si applica l'articolo 31 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), oltre alle vigenti norme locali integrative.
 3. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
-
-

Capo III

Piano d'Ambito e Tariffa

Articolo 15

Piano d'Ambito e finanziamento.

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge Quadro al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione.
2. Il Gestore accetta il Piano d'Ambito allegato al presente Contratto di Servizio sub «[...]» e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.
3. Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla revisione del Piano d'Ambito, da compiersi periodicamente con cadenza [...] al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico

finanziario della gestione. Anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito dell'adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 17 («Varianti al Piano d'Ambito»), per effetto delle revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 20 («Variazioni tariffarie»), in caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente articolo 2 («Perimetro ed esclusività del servizio») ovvero ad esito della redazione dello stato di consistenza di cui al precedente articolo 9 («Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali»).

4. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente ai sensi del paragrafo precedente, le Parti medesime procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo.

5. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 34 («Clausola compromissoria»). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza e fra gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche al Piano d'Ambito in modo da assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione, sulla base delle indicazioni formulate dall'Autorità in merito ai livelli di servizio ed al programma degli interventi. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

6. Qualora una delle Parti non accetti la decisione del collegio di periti, la medesima Parte potrà recedere dal presente Contratto di Servizio comunicando per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dalla decisione del collegio, la propria motivata intenzione. L'altra Parte potrà evitare il recesso comunicando, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'accoglimento delle richieste dell'altra Parte.

7. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

- a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 («Tariffa») e 20 («Variazioni tariffarie»);
- b) l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali ricadenti nell'ATO;
- c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Autorità o dal Gestore.
-
-

Articolo 16

Obiettivi strutturali e relativi indicatori.

1. Nel capitolo 11 («Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi») del Disciplinare sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito ed i relativi indicatori e standard tecnici.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo piano.
3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 32 («Penalizzazioni») anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
-
-

Articolo 17

Varianti al Piano d'Ambito.

1. Ferma restando la revisione periodica di cui al precedente paragrafo 3 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»), l'Autorità si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti ovvero per

conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario ed alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Qualora sulla proposta tariffaria non venga raggiunto un accordo fra le Parti ai sensi del paragrafo precedente, si ricorrerà ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 34 («Clausola compromissoria»). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla verifica della congruità della proposta tariffaria elaborata dall'Autorità ed alla determinazione degli adeguamenti di tale proposta necessari per assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti. Il collegio di periti avrà funzioni di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ..

3. In ogni altra ipotesi di disaccordo fra le Parti che non riguardi o non sia limitata ai soli aspetti tariffari, si applica quanto previsto dai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

4. Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variante al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Autorità, la quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione della variante e contestare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio di periti di cui al precedente paragrafo 2. La mancanza di

accordo su ulteriori aspetti comporterà il ricorso alla procedura di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

6. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento l'Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Autorità.

7. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva, presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente paragrafo 2.

Articolo 18

Autorizzazioni, concessioni e permessi.

1. L'Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell'ATO rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

2. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel paragrafo precedente, l'Autorità supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

Articolo 19

Tariffa.

1. La quota parte di tariffa di competenza del Gestore, individuata dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, costituisce il corrispettivo della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione di tali beni.
2. La tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall'Autorità, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, delle prescrizioni di cui all'articolo 51, commi 1 e 3 della [Legge regionale n. 26/2003](#).
3. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente Contratto di Servizio.
4. La tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente:

	Euro/mc.	Valore erogato previsto dal Piano d'Ambito
Tariffa acquedotto		
Tariffa fognatura		
Tariffa depurazione		
Tariffa base (Acq. + Fog. + Dep.)		
Tariffa reale media		

5. Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

- per il 2° anno	K =
- per il 3° anno	K =

6. Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, con applicazione del tasso programmato di inflazione stabilito nel più recente Documento di Programmazione Economico-Finanziaria formalmente approvato.

7. L'articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita:

Tipologia di utenza e fasce di consumo	Quantitativo annuo erogato previsto dal Piano d'Ambito (mc.)	Servizio Acquedotto (Euro/mc.)	Servizio Fognature (Euro/mc.)	Servizio Depurazione (Euro/mc.)	Totale (Euro/mc.)	Quota Fissa (Euro)	Numero Utenti (nr.)
--	--	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Articolo 20

Variazioni tariffarie.

1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Autorità, a seguito di:
 - a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
 - b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
 - c) verifiche disposte dall'Autorità, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
 - d) verifiche periodiche disposte dall'Autorità con cadenza triennale, al fine di verificare:
 - 1) l'andamento dei costi operativi totali;
 - 2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
 - 3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - e) varianti al Piano d'Ambito.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione assunta dall'Autorità.
3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge Quadro, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono

le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto del presente Contratto di Servizio.

Articolo 21

Modalità di riscossione e di riparto della tariffa.

1. Salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 5 dell'articolo 7 («Gestioni esistenti»), la tariffa è riscossa dall'Erogatore, con le modalità e secondo la periodicità previste nel capitolo 17 («Modalità di fatturazione e riscossione della tariffa») del Disciplinare, e viene ripartita con il Gestore in base a quanto previsto dal vigente Piano d'Ambito e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale, con propria delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».

Articolo 22

Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione.

1. Gli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione riscossi dall'Erogatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge Quadro costituiscono somme vincolate per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Capo IV

Controllo

Articolo 23

Controllo da parte dell'Autorità.

1. L'Autorità controlla l'attività del Gestore al fine di:

a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Contratto di Servizio e del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente;

b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;

c) valutare l'andamento economico finanziario della gestione affidata.

2. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Autorità ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno [...] ([...]) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

3. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di consolidata esperienza e di riconosciuta professionalità che risultino di gradimento dell'Autorità.

4. La certificazione di cui al paragrafo precedente dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d'Ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola d'arte, anche in termini di congruità dei prezzi, e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

5. La certificazione di cui al precedente paragrafo 3 dovrà inoltre attestare che i dati comunicati dal Gestore all'Autorità siano conformi alle previsioni di cui al successivo

articolo 24 («Comunicazione dati sui servizi») ed alle ulteriori prescrizioni esecutive eventualmente impartite dall'Autorità.

6. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione che risulti di gradimento dell'Autorità.

7. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altra, anche dello stesso genere.

Articolo 24

Comunicazione dati sui servizi.

1. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all'Autorità, entro [...] ([...]) mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio:

a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di gestione, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;

c) i bilanci e i documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell'articolo 23 («Controllo da parte della Autorità»).

2. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l'Autorità può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

Articolo 25

Requisiti del Gestore.

1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Autorità ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
 2. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l'intenzione di eseguire siffatte operazioni all'Autorità, la quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Autorità non esprime alcuna determinazione entro il termine di [...] ([...]) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell'Autorità.
-

Articolo 26

Manuale della sicurezza.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti (anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo) nonché per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
-

Articolo 27

Manuale della qualità.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il manuale della qualità per la gestione affidata.
2. In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sulla gestione.

Capo V

Termine del Contratto di Servizio

Articolo 28

Durata dell'affidamento.

1. La durata dell'affidamento è di anni [...] ([...]) a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
2. Almeno [...] ([...]) mesi prima della scadenza del presente Contratto di Servizio, l'Autorità avvia le procedure per l'affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio ai sensi della normativa vigente.
3. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare gestione di tali beni, fermo restando che l'Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.

Articolo 29

Risoluzione e recesso.

1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:

a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;

b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio, ai sensi del precedente articolo 4 («Divieto di sub-concessione»);

c) mancata stipulazione della convenzione con l'Erogatore entro il termine previsto ai sensi del precedente paragrafo 7 dell'articolo 5 («Obblighi del Gestore»);

d) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d'azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità ai sensi del precedente articolo 25 («Requisiti del Gestore»);

e) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell'articolo 30 («Cauzione»).

2. L'Autorità potrà inoltre decidere la risoluzione del presente Contratto di Servizio in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.

3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., l'Autorità, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto di Servizio.

4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Autorità avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al successivo articolo 30 («Cauzione»),

salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera d), l'Autorità avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 30 («Cauzione») e le somme effettivamente a disposizione dell'Autorità a titolo di cauzione.

5. L'Autorità potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:

a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione affidata, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 25 («Requisiti del Gestore»);

b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;

c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;

d) disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

6. Il Gestore potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, solo in caso di disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell'articolo 15 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

7. In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio, fermo restando che l'Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.

8. Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore verificando, con l'ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

9. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1246 c.c., comma 1, numero 4, alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.

Capo VI

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Articolo 30

Cauzione.

1. Il Gestore ha costituito una cauzione, a favore dell'Autorità, di importo pari a [...] € ([...] Euro) [pari al [...] ([...])% del fatturato di esercizio previsto] secondo le modalità e le condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche.

2. L'Autorità, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 32 («Penalizzazioni»).

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Autorità.

Articolo 31

Assicurazioni.

1. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a [...] € ([...] Euro).
 2. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all'erogazione dei servizi contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
-
-

Articolo 32

Penalizzazioni.

1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le penalizzazioni previste dal presente articolo:
 - a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
 - b) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente paragrafo 6 dell'articolo 5 («Obblighi del Gestore»), una sanzione compresa fra 1.000 (mille) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera c) della [legge regionale n. 26/2003](#).
2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 24 («Comunicazione dati sui servizi») ovvero in caso di diniego o di impedimento all'accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 («Controllo da parte dell'Autorità»), l'autorità applica al Gestore medesimo una sanzione

compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore.

3. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penalizzazioni sono precisate dal capitolo 24 («Penali») del Disciplinare.

Articolo 33

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Autorità potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. L'adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza medesima.

3. Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l'ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

4. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

Articolo 34

Clausola compromissoria.

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Servizio - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio del Servizio - saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo fra esse o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di [...], su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
 2. Il Collegio Arbitrale emetterà giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 c.p.c. e segg..
 3. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Contratto di Servizio ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nella gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio.
 4. La sede dell'arbitrato sarà [...].
-
-

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 35

Imposte, tasse, canoni.

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 36

Spese contrattuali.

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

Articolo 37

Disposizioni transitorie e finali.

1. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione del presente Contratto di Servizio sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Servizio, le Parti fanno rinvio alla legge Quadro, alla legge regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
3. Il Gestore elegge il proprio domicilio in [...], via [...].
-

Articolo 38

Allegati.

1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, del presente Contratto di Servizio.
2. Sono allegati al presente Contratto di Servizio:

- a) Delibera di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio;
 - b) Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;
 - c) Disciplinare tecnico;
 - d) Elenco dei contratti strumentali alla gestione delle reti;
 - e) Misure di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
 - f) Delibera per il riparto dei proventi tariffari;
 - g) Inventario dei beni affidati in concessione al Gestore;
 - h) Inventario dei beni di proprietà del Gestore;
 - i) Elenco delle immobilizzazioni, attività e passività pregresse;
 - j) Elenco nominativo del personale da trasferire e relative mansioni;
 - k) Piano d'Ambito.
-
-

Schema di indice del disciplinare tecnico

allegato allo schema tipo di Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti

Capitolo 1. Definizione e modalità tecniche di gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue necessari alla popolazione residente nell'ATO della Provincia di [...].

Capitolo 2. Definizione, modalità tecniche di esecuzione e compensi delle eventuali ulteriori attività affidate al Gestore.

Capitolo 3. Affidamenti mantenuti fino alla scadenza e altri gestori.

Capitolo 4. Modalità di coordinamento tra Gestore e altri gestori.

Capitolo 5. Modalità e tempi di subentro ai gestori preesistenti.

Capitolo 6. Modalità di affidamento al Gestore di beni e impianti alla cessazione dei gestori preesistenti.

Capitolo 7. Reti, impianti, dotazioni patrimoniali e immobilizzazioni materiali e immateriali concessi e/o trasferiti al Gestore.

Capitolo 8. Modalità di individuazione e condizioni tecniche ed economiche di affidamento ed utilizzo da parte del Gestore delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la gestione delle reti.

Capitolo 9. Modalità di riconsegna di reti, impianti, dotazioni patrimoniali, beni o aree.

Capitolo 10. Elenco del personale e modalità, termini e condizioni di assunzione.

Capitolo 11. Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi.

Capitolo 12. Progettazione ed esecuzione di nuove reti, impianti e dotazioni patrimoniali.

Capitolo 13. Standard di conservazione e funzionalità delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico e modalità degli interventi.

Capitolo 14. Modalità e criteri per la realizzazione degli interventi non previsti nel Piano d'Ambito.

Capitolo 15. Modalità di verifica ed aggiornamento del Piano d'Ambito.

Capitolo 16. Criteri e determinazione della tariffa, modalità di aggiornamento.

Capitolo 17. Modalità di fatturazione e di riscossione della tariffa.

Capitolo 18. Modalità di ripartizione e liquidazione dei compensi per i servizi svolti da altri gestori.

Capitolo 19. Modalità di gestione del fondo vincolato per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Capitolo 20. Modalità e tipologia delle notizie, informazioni e dati che il Gestore deve comunicare all'Autorità.

Capitolo 21. Modalità di redazione del bilancio del Gestore per la parte attinente alla gestione delle reti affidata.

Capitolo 22. Calcolo della cauzione e modalità di adeguamento.

Capitolo 23. Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni. Capitolo 24. Penali.

Schema tipo di contratto di servizio

per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e l'Erogatore del Servizio
(ex art. 11, co. 2, [L. n. 36/1994](#) e art. 48, comma 2, lett. c), [L.R. n. 26/2003](#))

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in [...],

TRA

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di [...] (di seguito l'«**Autorità**»), rappresentata dal Sig. [...], nato a [...] il [...], il quale interviene nella sua qualità di [...], domiciliato per la carica in [...], via [...];

E

[...] (di seguito l'«**Erogatore**»), rappresentata, ai sensi dell'articolo [...] del proprio statuto, dal Sig. [...], nato a [...] il [...], il quale interviene nella sua qualità di [...], domiciliato per la carica in [...], via [...];

(di seguito congiuntamente le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

1. [...];

2. [...];

3. [...].

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Autorità e l'Erogatore del Servizio, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto.

1. L'Autorità, in virtù della delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]», affida all'Erogatore, che accetta, l'erogazione del Servizio all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo articolo 2 («Perimetro ed esclusività del servizio»), secondo i termini e le condizioni indicate negli articoli seguenti.

2. L'Erogatore esercita i servizi affidati conformemente al presente Contratto di Servizio ed al Piano d'Ambito vigente.

3. L'Erogatore è autorizzato a percepire, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di Servizio, unicamente la quota parte della tariffa ed i corrispettivi indicati dal successivo articolo 19 («Tariffa»).

Articolo 2

Perimetro ed esclusività del servizio.

1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, all'Erogatore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nella mappa allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».
 2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge regionale, l'Autorità avrà facoltà, previo accordo con l'Erogatore, di escludere dall'affidamento parti di territorio ovvero di includerne di nuove, purché contigue.
 3. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del paragrafo precedente, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente.
-
-

Articolo 3

Ulteriori attività.

1. L'Erogatore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, su richiesta dell'Autorità, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie al Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nell'erogazione dei servizi affidati.
2. Le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
3. L'Erogatore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al Servizio, non pregiudichino l'ottimale svolgimento dei servizi affidati con il presente Contratto di Servizio e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

4. Qualora l'Erogatore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all'Autorità.

5. L'Autorità, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente con quelle del Servizio affidato, può autorizzare l'Erogatore stipulando con esso apposita convenzione, previo accordo con il Gestore delle reti.

6. La convenzione di cui al paragrafo precedente regola l'utilizzo delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del Servizio e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività tra Autorità ed Erogatore.

Articolo 4

Divieto di sub-concessione.

1. È fatto divieto all'Erogatore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del presente Contratto di Servizio, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 35 («Cauzione»), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. L'Erogatore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali all'erogazione del Servizio, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. I contratti stipulati dall'Erogatore ai sensi del paragrafo precedente devono includere una clausola che riservi all'eventuale nuovo erogatore subentrante individuato dall'Autorità la facoltà di sostituirsi al medesimo Erogatore in caso di risoluzione o anticipata cessazione del presente Contratto di Servizio ovvero in caso di sostituzione provvisoria

dell'Erogatore ai sensi dei successivi articoli 34 («Risoluzione e recesso») e 38 («Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria»).

Articolo 5

Obblighi dell'Erogatore.

1. L'Erogatore, nell'espletamento del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto di Servizio, dal disciplinare tecnico (di seguito il «Disciplinare»), allegato sub «[...]», e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
2. L'Erogatore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
3. L'Erogatore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente Contratto di Servizio e dei relativi allegati; in particolare, l'Erogatore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente in materia di manutenzioni, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali e dei livelli di qualità dei servizi ivi previsti.
4. L'Erogatore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale, ad eseguire la manutenzione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio messi a sua disposizione dal Gestore ai sensi del successivo articolo 8 («Disponibilità dei beni strumentali all'erogazione del Servizio»), secondo quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
5. Entro 3 (tre) mesi dall'adozione da parte dell'Autorità dello schema contrattuale contenente le clausole essenziali ed inderogabili, l'Erogatore si impegna a stipulare con il Gestore apposita convenzione volta a disciplinare i rispettivi diritti ed obblighi in conformità alle disposizioni contenute nel presente Contratto di Servizio, nel Disciplinare e nel Piano d'Ambito.

6. L'Erogatore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati.

7. L'Erogatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

8. L'Erogatore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell'articolo 4 («Divieto di sub-concessione») tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento alla legge n. 626/94, e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

9. L'Erogatore si impegna a collaborare con l'Autorità nell'attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 23 («Controllo da parte dell'Autorità») e 24 («Comunicazione dati sui servizi»).

10. L'Erogatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge Quadro, dell'articolo 49 del [D.Lgs. n. 152/1999](#) e dell'articolo 7 del [D.Lgs. n. 31/2001](#), si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti erogatori, di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. L'Erogatore deve periodicamente informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del periodo precedente.

Articolo 6

Obblighi dell'Autorità.

1. L'Autorità si impegna a collaborare con l'Erogatore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio.
 2. L'Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché l'Erogatore, entro [...] ([...]) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, possa subentrare nei contratti strumentali all'esercizio del Servizio attualmente in essere tra i precedenti gestori e/o i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi, il cui elenco è allegato sub «[...]».
 3. L'Autorità si impegna a fornire, ai sensi e per gli effetti della [legge n. 241/1990](#), le informazioni e la documentazione richieste dall'Erogatore attinenti il Servizio.
-
-

Articolo 7

Gestioni esistenti.

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, della [Legge regionale n. 26/2003](#), l'Erogatore ha raggiunto un accordo con i gestori preesistenti in merito alle modalità di coinvolgimento di questi ultimi nell'erogazione del Servizio; le condizioni di tale accordo prevedono:

- [...];

- [...];

- [...].

2. L'Erogatore prende atto che esistono nell'ATO i seguenti affidamenti che sono mantenuti fino a scadenza, ai sensi della normativa vigente:

- [...];

- [...];

- [...].

3. L'Erogatore prende altresì atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale, l'Autorità ha organizzato l'erogazione del Servizio avvalendosi anche dei seguenti erogatori:

- [...];

- [...];

- [...].

4. L'Autorità ha adottato le misure di coordinamento dell'attività e di integrazione dei compiti di erogazione dei servizi tra la pluralità di soggetti erogatori precisate nel documento allegato sub «[...]».

5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge Quadro, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i gestori/erogatori le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale, con propria delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».

Capo II

Reti, impianti, passività e personale

Articolo 8

Disponibilità dei beni strumentali all'erogazione del Servizio.

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio affidati dall'Autorità al Gestore o di proprietà di quest'ultimo sono posti dal

Gestore medesimo a disposizione dell'Erogatore, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale.

2. I beni posti a disposizione dell'Erogatore ai sensi del paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario allegato sub «[...]».

3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall'Autorità, dagli Enti locali o dal Gestore nel periodo di vigenza del presente Contratto di Servizio verranno posti a disposizione dell'Erogatore, che ne assicurerà l'utilizzazione per l'erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo.

Articolo 9

Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.

1. L'Erogatore accetta la disponibilità dei beni descritti nell'inventario di cui al precedente articolo 8 («Disponibilità dei beni strumentali all'erogazione del Servizio»), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna.

L'Erogatore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano tali beni e a redigere, in contraddittorio con l'Autorità, lo stato di consistenza di tali beni, entro [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni.

2. L'Erogatore ha facoltà di acquistare dalle gestioni preesistenti, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, le provviste e i materiali vari di magazzino destinati all'esercizio dei servizi, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nel capitolo 11 («Elenco e prezzi di acquisto dei beni, materiali e provviste che l'Erogatore acquisisce») del Disciplinare.

3. In caso di esercizio della facoltà di cui al paragrafo precedente, l'Erogatore corrisponderà ai gestori preesistenti il valore dei beni contestualmente all'acquisto dei medesimi.

4. I beni acquistati ai sensi del paragrafo precedente verranno consegnati all'Erogatore, nei termini e con le modalità previste dal capitolo 12 («Modalità e termini per il trasferimento di beni dagli enti all'Erogatore») del Disciplinare, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono, i quali ne garantiranno il buono stato di conservazione fino alla consegna.

Articolo 10

Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.

1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità dell'Erogatore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l'erogazione dei servizi, l'Erogatore provvederà, previa comunicazione all'Autorità ed autorizzazione da parte dell'ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, secondo le istruzioni ricevute dall'ente proprietario.

Articolo 11

Restituzione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio.

1. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio o in caso di risoluzione o anticipata cessazione del medesimo ai sensi dei successivi articoli 33 («Durata dell'affidamento») e 34 («Risoluzione e recesso»), tutti i beni posti a disposizione dell'Erogatore ai sensi del precedente articolo 8 («Disponibilità dei beni strumentali all'erogazione del Servizio») devono essere restituiti gratuitamente al Gestore in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Articolo 12

Passività pregresse.

1. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto del presente Contratto di Servizio, individuate in apposito elenco allegato sub «[...]», sono trasferite all'Erogatore.

Articolo 13

Assunzione e trasferimento di personale.

1. L'Erogatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della legge Quadro, si impegna ad assumere il personale dipendente, già utilizzato dagli Enti locali e dai gestori pubblici nella gestione di servizi idrici, individuato nominativamente e con indicazione delle relative mansioni nell'elenco allegato sub «[...]».
2. Al trasferimento di personale si applica l'articolo 31 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), oltre alle vigenti norme locali integrative.
3. L'Erogatore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
-

Capo III

Piano d'Ambito e Tariffa

Articolo 14

Piano d'Ambito e finanziamento.

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge Quadro al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione.
2. L'Erogatore accetta il Piano d'Ambito allegato al presente Contratto di Servizio sub «[...]» e gli obblighi ivi contenuti in materia di manutenzioni, di livello di servizio e di tariffe.
3. Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per l'Erogatore sino alla revisione del Piano d'Ambito, da compiersi periodicamente con cadenza [...] al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito dell'adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 17 («Varianti al Piano d'Ambito»), per effetto delle revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 20 («Variazioni tariffarie»), in caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente articolo 2 («Perimetro ed esclusività del servizio») ovvero ad esito della redazione dello stato di consistenza di cui al precedente articolo 9 («Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali»).
4. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente ai sensi del paragrafo precedente, le Parti medesime procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo.
5. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 («Clausola compromissoria»). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza e fra gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o

modifiche al Piano d'Ambito in modo da assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione, sulla base delle indicazioni formulate dall'Autorità in merito ai livelli di servizio ed al programma degli interventi. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

6. Qualora una delle Parti non accetti la decisione del collegio di periti, la medesima Parte potrà recedere dal presente Contratto di Servizio comunicando per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dalla decisione del collegio, la propria motivata intenzione. L'altra Parte potrà evitare il recesso comunicando, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'accoglimento delle richieste dell'altra Parte.

7. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

- a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 («Tariffa») e 20 («Variazioni tariffarie»);
- b) l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali ricadenti nell'ATO;
- c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Autorità o dall'Erogatore.

Articolo 15

Obiettivi strutturali e relativi indicatori.

1. Nel capitolo 16 («Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi») del Disciplinare sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione degli interventi di manutenzione previsti nel Piano d'Ambito ed i relativi indicatori e standard tecnici.

2. L'Erogatore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo piano.

3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 37 («Penalizzazioni») anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.

Articolo 16

Obiettivi di qualità e relativi indicatori.

1. Nel capitolo 5 («Modalità di gestione dei servizi») del Disciplinare sono stabiliti gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e standard organizzativi.
 2. L'Erogatore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
 3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 37 («Penalizzazioni») anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
-
-

Articolo 17

Varianti al Piano d'Ambito.

1. Ferma restando la revisione periodica di cui al precedente paragrafo 3 dell'articolo 14 («Piano d'Ambito e finanziamento»), l'Autorità si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Autorità comunica all'Erogatore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Erogatore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario ed alle tariffe, nonché le modifiche o le

integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità concorda altresì con l'Erogatore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Qualora sulla proposta tariffaria non venga raggiunto un accordo fra le Parti ai sensi del paragrafo precedente, si ricorrerà ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 («Clausola compromissoria»). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla verifica della congruità della proposta tariffaria elaborata dall'Autorità ed alla determinazione degli adeguamenti di tale proposta necessari per assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti. Il collegio di periti avrà funzioni di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ.

3. In ogni altra ipotesi di disaccordo fra le Parti che non riguardi o non sia limitata ai soli aspetti tariffari, si applica quanto previsto dai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

4. L'Erogatore può presentare all'Autorità domanda di variante al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Autorità, la quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione della variante e contestare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio di periti di cui al precedente paragrafo 2. La mancanza di accordo su ulteriori aspetti comporterà il ricorso alla procedura di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

6. Sulle eventuali varianti proposte dall'Erogatore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento l'Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Autorità.

7. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica all'Erogatore medesimo la propria accettazione con riserva, presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente paragrafo 2.

Articolo 18

Autorizzazioni, concessioni e permessi.

1. L'Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell'ATO rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di interventi di manutenzione sulle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, così da consentire all'Erogatore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

2. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel paragrafo precedente, l'Autorità supporterà le attività istruttorie e agevererà i rapporti tra l'Erogatore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

Articolo 19

Tariffa.

1. La quota parte di tariffa di competenza dell'Erogatore, individuata dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, costituisce il corrispettivo della erogazione del Servizio. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dall'Erogatore per la fornitura del Servizio, salvo gli oneri accessori, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla posa dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

2. La tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall'Autorità, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, delle prescrizioni di cui all'articolo 51, commi 1 e 3, della legge regionale.

3. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente Contratto di Servizio.

4. La tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente:

	Euro/mc.	Valore erogato previsto dal Piano d'Ambito
Tariffa acquedotto		
Tariffa fognatura		
Tariffa depurazione		
Tariffa base (Acq. + Fog. + Dep.)		
Tariffa reale media		

5. Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

- per il 2° anno	K =
- per il 3° anno	K =

6. Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, con applicazione del tasso programmato di inflazione stabilito nel più recente Documento di Programmazione Economico-Finanziaria formalmente approvato.

7. L'articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita:

Tipologia di utenza e fasce di consumo	Quantitativo annuo erogato previsto dal Piano d'Ambito (mc.)	Servizio Acquedotto (Euro/mc.)	Servizio Fognature (Euro/mc.)	Servizio Depurazione (Euro/mc.)	Totale (Euro/mc.)	Quota Fissa (Euro)	Numero Utenti (nr.)

--	--	--	--	--	--	--	--

Articolo 20

Variazioni tariffarie.

1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Autorità, a seguito di:
 - a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
 - b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
 - c) verifiche disposte dall'Autorità, anche su richiesta dell'Erogatore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
 - d) verifiche periodiche disposte dall'Autorità con cadenza triennale, al fine di verificare:
 - 1) l'andamento dei costi operativi totali;
 - 2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
 - 3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - e) varianti al Piano d'Ambito.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione assunta dall'Autorità.
3. L'Erogatore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge Quadro, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono

le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi oggetto del presente Contratto di Servizio.

Articolo 21

Modalità di riscossione e di riparto della tariffa.

1. Salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 5 dell'articolo 7 («Gestioni esistenti»), la tariffa è riscossa dall'Erogatore, con le modalità e secondo la periodicità previste nel capitolo 21 («Modalità di fatturazione e riscossione della tariffa») del Disciplinare, e viene ripartita con il Gestore delle reti in base a quanto previsto dal vigente Piano d'Ambito e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della [Legge regionale n. 26/2003](#), con propria delibera n. [...] del [...], allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]».

2. L'Erogatore potrà richiedere per ogni utenza il rilascio di depositi cauzionali, così come previsto nel capitolo 22 («Modalità e quantificazione dei depositi cauzionali per tipologia di utenza») del Disciplinare.

Articolo 22

Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione.

1. Gli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione riscossi dall'Erogatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge Quadro costituiscono somme vincolate per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Capo IV

Controllo

Articolo 23

Controllo da parte dell'Autorità.

1. L'Autorità controlla l'attività dell'Erogatore ed il livello dei servizi erogati al fine di:
 - a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Contratto di Servizio e del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - c) valutare l'andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
 - d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio.

2. L'Erogatore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Autorità ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno [...] ([...]) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

3. L'Erogatore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di consolidata esperienza e di riconosciuta professionalità che risultino di gradimento dell'Autorità.

4. La certificazione di cui al paragrafo precedente dovrà in particolare accertare che le attività di manutenzione realizzate in esecuzione del Piano d'Ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola d'arte, anche in termini di congruità

dei prezzi, e che l'Erogatore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

5. La certificazione di cui al precedente paragrafo 3 dovrà inoltre attestare che i dati comunicati dall'Erogatore all'Autorità siano conformi alle previsioni di cui al successivo articolo 24 («Comunicazione dati sui servizi») ed alle ulteriori prescrizioni esecutive eventualmente impartite dall'Autorità.

6. L'Erogatore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione che risulti di gradimento dell'Autorità.

7. L'Erogatore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Articolo 24

Comunicazione dati sui servizi.

1. L'Erogatore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all'Autorità, entro [...] ([...]) mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio:

a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:

1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;

3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);

4. quantitativi di acqua non contabilizzata;

5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;

6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;

7. dati relativi agli interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;

8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

c) i bilanci e i documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell'articolo 23 («Controllo da parte della Autorità»);

d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 28 («Carta dei Servizi»).

2. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l'Autorità può chiedere in ogni tempo all'Erogatore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; l'Erogatore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

Articolo 25

Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale.

1. L'Erogatore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale, è tenuto a trasmettere semestralmente all'Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Osservatorio i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 28 («Carta dei servizi»).

Articolo 26

Requisiti dell'Erogatore.

1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, dei requisiti finanziari e tecnici dell'Erogatore, è fatto obbligo all'Erogatore medesimo di comunicare all'Autorità ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.

2. Qualora l'Erogatore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, l'Erogatore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l'intenzione di eseguire siffatte operazioni all'Autorità, la quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Autorità non esprime alcuna determinazione entro il termine di [...] ([...]) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. L'Erogatore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell'Autorità.

Articolo 27

Regolamento di utenza.

1. Il rapporto tra l'Erogatore e gli utenti è disciplinato dal regolamento di utenza (di seguito il «**Regolamento**») allegato al presente Contratto di Servizio sub «[...]», nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali l'Erogatore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito.

Articolo 28

Carta dei servizi.

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei servizi (di seguito la «**Carta**»), allegata al presente Contratto di Servizio sub «[...]», nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dall'Osservatorio regionale risorse e servizi.
2. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.
3. L'Erogatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h), della legge regionale, in caso di prestazione del servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa dell'Erogatore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; l'ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicate nella Carta.

4. In occasione della revisione periodica del Piano d'Ambito di cui al precedente paragrafo 3 dell'articolo 14 («Piano d'Ambito e finanziamento»), la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l'Autorità e l'Erogatore. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere concordate in sede di revisione del Piano d'Ambito.

5. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.

6. L'Erogatore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti.

7. L'Erogatore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale, trasmette la Carta al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia ed all'Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l'Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, l'Erogatore si impegna a concordare con l'Autorità le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l'Autorità e l'Erogatore, in sede di revisione del Piano d'Ambito.

Articolo 29

Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, l'Erogatore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

Articolo 30

Manuale della sicurezza.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, l'Erogatore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il manuale della sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

Articolo 31

Manuale della qualità.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, l'Erogatore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il manuale della qualità per l'erogazione dei servizi affidati.

2. In alternativa l'Erogatore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.

Articolo 32

Piano di ricerca e riduzione delle perdite.

1. Entro il termine di [...] ([...]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, l'Erogatore sottopone alla approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.

Capo V

Termine del Contratto di Servizio

Articolo 33

Durata dell'affidamento.

1. La durata dell'affidamento è di anni [...] ([...]) a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
 2. Almeno [...] ([...]) mesi prima della scadenza del presente Contratto di Servizio, l'Autorità avvia le procedure per l'affidamento dell'erogazione del Servizio ai sensi della normativa vigente.
 3. L'Erogatore uscente resta comunque obbligato a proseguire la erogazione dei servizi fino all'effettivo subentro del nuovo erogatore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, fermo restando che l'Autorità dovrà rimborsare all'Erogatore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della erogazione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
-
-

Articolo 34

Risoluzione e recesso.

1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:
 - a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo dell'Erogatore;
 - b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del Servizio, ai sensi del precedente articolo 4 («Divieto di sub-concessione»);

c) mancata stipulazione della convenzione con il Gestore entro il termine previsto ai sensi del precedente paragrafo 5 dell'articolo 5 («Obblighi dell'Erogatore»);

d) realizzazione da parte dell'Erogatore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d'azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità ai sensi del precedente articolo 26 («Requisiti dell'Erogatore»);

e) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell'articolo 35 («Cauzione»).

2. L'Autorità potrà inoltre decidere la risoluzione del presente Contratto di Servizio in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.

3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., l'Autorità, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere all'Erogatore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto di Servizio.

4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'Erogatore e l'Autorità avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al successivo articolo 35 («Cauzione»), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera d), l'Autorità avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dall'Erogatore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 35 («Cauzione») e le somme effettivamente a disposizione dell'Autorità a titolo di cauzione.

5. L'Autorità potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:

a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici dell'Erogatore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole

sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 26 («Requisiti dell'Erogatore»);

b) fallimento dell'Erogatore o ammissione ad altre procedure concorsuali;

c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento dell'Erogatore;

d) disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell'articolo 14 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

6. L'Erogatore potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, solo in caso di disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell'articolo 14 («Piano d'Ambito e finanziamento»).

7. In caso di risoluzione o di recesso, l'Erogatore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all'effettivo subentro del nuovo erogatore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, fermo restando che l'Autorità dovrà rimborsare all'Erogatore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della erogazione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.

8. Qualora l'Erogatore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo erogatore del Servizio verificando, con l'ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

9. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1246 c.c., comma 1, numero 4, alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.

Capo VI

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Articolo 35

Cauzione.

1. L'Erogatore ha costituito una cauzione, a favore dell'Autorità, di importo pari a [...] € ([...] Euro) [pari al [...] ([...])% del fatturato di esercizio previsto] secondo le modalità e le condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche.
 2. L'Autorità, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l'ammontare delle penalizzazioni dovute dall'Erogatore ai sensi del successivo articolo 37 («Penalizzazioni»).
 3. L'Erogatore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Autorità.
-
-

Articolo 36

Assicurazioni.

1. L'Erogatore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a [...] € ([...] Euro).
-
-

Articolo 37

Penalizzazioni.

1. All'Erogatore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le penalizzazioni previste dal presente articolo:

a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile all'Erogatore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;

b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile all'Erogatore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;

c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dall'Erogatore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile all'Erogatore medesimo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) della legge regionale.

2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ai sensi dell'articolo 25 («Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale»), l'Autorità applica all'Erogatore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile all'Erogatore medesimo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b) della legge regionale. L'Autorità devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell'articolo 54, comma 3, lettera a) della [Legge regionale n. 26/2003](#).

3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 24 («Comunicazione dati sui servizi») ovvero in caso di diniego o di impedimento all'accesso da parte dell'Erogatore ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 («Controllo da parte dell'Autorità»), l'Autorità applica all'Erogatore medesimo una sanzione compresa fra il [...] ([...])% ed il [...] ([...])% del fatturato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile all'Erogatore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore.

4. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penalizzazioni sono precisate dal capitolo 29 («Penali») del Disciplinare.

Articolo 38

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.

1. In caso di inadempienza grave dell'Erogatore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Autorità potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico dell'Erogatore, compresa la provvisoria sostituzione dell'Erogatore medesimo.
 2. L'adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Autorità contesta all'Erogatore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza medesima.
 3. Nel caso in cui il l'Erogatore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l'ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione dell'Erogatore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
 4. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico dell'Erogatore.
-

Articolo 39

Clausola compromissoria.

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Servizio - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio del Servizio-

saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo fra esse o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di [...], su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

2. Il Collegio Arbitrale emetterà giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 c.p.c. e segg..

3. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Contratto di Servizio ed in particolare l'obbligo dell'Erogatore di proseguire nella erogazione del Servizio.

4. La sede dell'arbitrato sarà [...].

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 40

Imposte, tasse, canoni.

1. Sono a carico dell'Erogatore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 41

Spese contrattuali.

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'Erogatore.

Articolo 42

Disposizioni transitorie e finali.

1. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione del presente Contratto di Servizio sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Servizio, le Parti fanno rinvio alla legge Quadro, alla legge regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
3. L'Erogatore elegge il proprio domicilio in [...], via [...].

Articolo 43

Allegati.

1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, del presente Contratto di Servizio.
2. Sono allegati al presente Contratto di Servizio:
 - a) Delibera di affidamento del Servizio;
 - b) Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza dell'Erogatore;
 - c) Disciplinare tecnico;
 - d) Elenco dei contratti strumentali all'esercizio del Servizio;
 - e) Misure di coordinamento fra la pluralità di soggetti erogatori;

- f) Delibera per il riparto dei proventi tariffari;
 - g) Inventario dei beni messi a disposizione dell'Erogatore;
 - h) Elenco delle immobilizzazioni, attività e passività pregresse;
 - i) Elenco nominativo del personale da trasferire e relative mansioni;
 - j) Piano d'Ambito;
 - k) Regolamento di utenza;
 - l) Carta dei servizi.
-
-

Schema di indice del disciplinare tecnico

allegato allo schema tipo di Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e l'Erogatore del Servizio

Capitolo 1. Definizione e modalità tecniche di esecuzione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue necessari alla popolazione residente nell'ATO della Provincia di [...].

Capitolo 2. Modalità di reperimento, affidamento, sostituzione e condizioni tecnico economiche per l'utilizzo, anche in alternativa a quelle già affidate, di nuove fonti di approvvigionamento.

Capitolo 3. Livelli dei servizi al momento dell'affidamento.

Capitolo 4. Modalità e livelli di servizi previsti durante il periodo della gestione.

Capitolo 5. Modalità di gestione dei servizi.

Capitolo 6. Definizione, modalità tecniche di esecuzione e compensi delle eventuali ulteriori attività affidate all'Erogatore.

Capitolo 7. Affidamenti mantenuti fino alla scadenza e altri gestori.

Capitolo 8. Modalità di coordinamento tra Erogatore e altri gestori.

Capitolo 9. Modalità e tempi di subentro nel servizio ai gestori preesistenti.

Capitolo 10. Reti, impianti, dotazioni patrimoniali e immobilizzazioni materiali e immateriali posti a disposizione dell'Erogatore.

Capitolo 11. Elenco e prezzi di acquisto dei beni, materiali e provviste che l'Erogatore acquisisce.

Capitolo 12. Modalità e termini per il trasferimento di beni dagli enti all'Erogatore.

Capitolo 13. Modalità di individuazione e condizioni tecniche ed economiche di affidamento ed utilizzo da parte dell'Erogatore delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per l'erogazione del Servizio.

Capitolo 14. Modalità di riconsegna di reti, impianti, dotazioni patrimoniali, beni o aree.

Capitolo 15. Elenco del personale e modalità, termini e condizioni di assunzione.

Capitolo 16. Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi.

Capitolo 17. Standard di conservazione e funzionalità delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio e modalità degli interventi di manutenzione.

Capitolo 18. Modalità e criteri per la realizzazione degli interventi di manutenzione non previsti nel Piano d'Ambito.

Capitolo 19. Modalità di verifica ed aggiornamento del Piano d'Ambito.

Capitolo 20. Criteri e determinazione della tariffa, modalità di aggiornamento; gestione delle somme incassate.

Capitolo 21. Modalità di fatturazione e di riscossione della tariffa.

Capitolo 22. Modalità e quantificazione dei depositi cauzionali per tipologia di utenza.

Capitolo 23. Modalità di ripartizione e liquidazione dei compensi per i servizi svolti da altri gestori. Capitolo 24. Modalità di gestione del fondo vincolato per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Capitolo 25. Modalità e tipologia delle notizie, informazioni e dati che l'Erogatore deve comunicare all'Autorità.

Capitolo 26. Modalità di redazione del bilancio dell'Erogatore per la parte attinente all'erogazione dei Servizi.

Capitolo 27. Calcolo della cauzione e modalità di adeguamento.

Capitolo 28. Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni. Capitolo 29. Penali.

Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale

PREMESSO

1. che la [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) (Disposizioni in materia di risorse idriche) (di seguito la «legge n. 36/1994») definisce la nuova disciplina in materia di risorse idriche;

2. che tra gli obiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso alla riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, finalizzati:

a) al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui,

b) al superamento della frammentazione delle gestioni,

c) al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici-demografici-tecnici e delle ripartizioni politiche-amministrative;

3. che l'articolo 9, comma 3, della [legge n. 36/1994](#) prevede che le regioni disciplinino le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
4. che con la [Legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21](#) (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) (Disposizioni in materia di risorse idriche)), la Regione Lombardia (di seguito la «Regione») ha individuato, tra le forme di cooperazione per la corretta organizzazione del servizio idrico integrato, la stipula tra gli Enti locali interessati di un'apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'art. 24 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#);
5. che, con la [Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#) (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (di seguito, la «L.R. n. 26/2003»), la Regione ha abrogato la richiamata [L.R. n. 21/1998](#) ed ha confermato che gli Enti locali interessati possano addivenire alla stipulazione tra loro di un'apposita convenzione per l'esercizio associato delle funzioni attinenti il servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 30 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);
6. che attraverso tale vincolo collaborativo è possibile:
- a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi;
 - b) rimuovere le cause di diseconomia nella produzione di servizi a favore dell'utenza;
 - c) razionalizzare e ottimizzare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi e la politica tariffaria;
 - d) ridurre le perdite delle reti e la frammentazione gestionale;
7. che la Regione, con la [L.R. n. 26/2003](#), ha suddiviso il territorio in 12 ambiti territoriali ottimali, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle province e uno alla città di Milano;

8. che la forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei singoli ambiti territoriali ottimali può essere realizzata mediante apposita conferenza;

9. che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale dev'essere idoneamente formalizzata;

10. che è necessario provvedere alla formalizzazione dell'atto stipulando apposita convenzione, seguendo lo schema predisposto dalla Regione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di [...] (di seguito «ATO»), nell'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], sono presenti le persone avanti specificate, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti locali, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- sig. [...] in rappresentanza dell'ente provincia di [...] delibera c.p. n. [...] del [...];

- sig. [...] in rappresentanza del comune di [...] delibera c.c. n. [...] del [...];

- sig. [...] in rappresentanza del comune di [...] delibera c.c. n. [...] del [...].

Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

CONTENUTI E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Ambito territoriale ottimale.

1. Le sopra riportate premesse rappresentano, a tutti gli effetti, parte integrante e inscindibile della presente convenzione.
 2. È individuato l'ATO della provincia di [...], del quale è allegata una cartografia, parte integrante della presente convenzione di cooperazione.
-
-

Articolo 2

Enti locali partecipanti.

1. Dell'ATO fanno parte:

- il comune di [...];
 - il comune di [...];
 - il comune di [...];
 - la provincia di [...].
-
-

Articolo 3

Finalità e oggetto della convenzione di cooperazione.

1. Tra comuni e provincia appartenenti all'ATO si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della [legge n. 36/1994](#), alla presente convenzione per organizzare il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. Tale organizzazione dovrà garantire l'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della [L.R. n. 26/2003](#), e in particolare:

- a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi;
- b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all'utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale;
- c) la gestione all'interno dell'ATO del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i soggetti gestori;
- d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell'organizzazione sia nell'erogazione dei servizi idrici;
- e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria-nazionale-regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino, nonché il raggiungimento dell'unitarietà della tariffa d'ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.
-
-

Articolo 4

Conferenza dell'ambito territoriale ottimale.

1. La conferenza costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. Essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento.

2. Alla conferenza competono le attività previste dall'articolo 48, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#), nonché dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e l'espressione di indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della presente convenzione, al fine di assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti all'ATO.

3. La rappresentanza in seno alla conferenza spetta al presidente e ai sindaci, o agli assessori o ai consiglieri delegati, della provincia e dei comuni ricadenti nell'ATO. Per gli ambiti territoriali ottimali che comprendono al loro interno le comunità montane, i comuni aderenti alle stesse possono essere rappresentati attraverso delega, pari alla somma dei voti dei comuni deleganti, alla comunità montana medesima.

Articolo 5

Ente locale responsabile del coordinamento della conferenza.

1. La conferenza, nella seduta d'insediamento, provvede a nominare l'ente locale responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione.

2. Il rappresentante di tale Ente locale:

a) svolge funzioni di presidente della conferenza;

b) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo articolo 14, il contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite dalla legge;

c) adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti attuativi delle decisioni della conferenza, nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione;

d) nomina la segreteria tecnica e ne indirizza le attività.

Articolo 6

Organizzazione della conferenza.

1. La conferenza, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività d'istituto e per il raggiungimento delle finalità previste dalla [L.R. n. 26/2003](#), adotta il proprio regolamento di funzionamento e si avvale della segreteria tecnica e di un eventuale comitato ristretto, di cui definisce struttura e compiti.

2. Le deliberazioni della conferenza aventi ad oggetto le materie indicate all'articolo 48, comma 3, della [L.R. n. 26/2003](#) dovranno essere assunte con il rispetto delle maggioranze ivi previste.

Articolo 7

Durata della convenzione.

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in 29 (ventinove) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

2. Alla scadenza del termine, la convenzione può essere prorogata.

Articolo 8

Adeguamenti della convenzione.

1. Nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adeguamenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo; in alternativa saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente convenzione.

Articolo 9

Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della [L.R. n. 26/2003](#), la conferenza modifichi i confini dell'ATO, includendo nuovi comuni o escludendone altri, la presente convenzione dovrà ritenersi automaticamente modificata.

Articolo 10

Aree di interambito.

1. La conferenza, al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, individua con le autorità degli ambiti territoriali interessati le aree di interambito ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#).

2. Successivamente all'individuazione delle aree di interambito, la conferenza procede alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti d'intesa con le autorità di cui al comma precedente; i predetti soggetti articolano i rispettivi piani d'ambito per interambiti.

Articolo 11

Organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Alla gestione del servizio idrico integrato d'ambito provvede un unico soggetto gestore, salvo che la conferenza proceda, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#), all'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e qualora sia dimostrato nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici funzionali ed ambientali.
2. La conferenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della [L.R. n. 26/2003](#), stabilisce i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi, al fine di salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari degli stessi.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della [L.R. n. 26/2003](#), i proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.
4. Nelle ipotesi di individuazione delle aree di interambito di cui al precedente articolo 10, la conferenza può procedere all'affidamento del servizio congiuntamente alle altre autorità interessate dagli interambiti a favore di un medesimo gestore.
5. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11 della [legge n. 36/1994](#) e di cui all'articolo 6 della [L.R. n. 26/2003](#), i rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti locali convenzionati sono definiti mediante il contratto di servizio di cui all'articolo 14.
6. Nel caso in cui la modalità di gestione prescelta dalla conferenza sia quella della società mista, gli Enti locali convenzionati si impegnano a far sì che nel relativo statuto venga inserita una previsione secondo la quale, in caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10% sia offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio, giusto quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 della [legge n. 36/1994](#).

Articolo 12

Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato la segreteria tecnica dell'ATO, secondo le proprie competenze ed in collaborazione con gli Enti locali interessati, provvede entro dodici mesi dall'attivazione della conferenza dell'ATO:

a) alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti;

b) alla ricognizione delle forme di gestione esistenti;

c) a formulare le proposte del programma di interventi e del piano tecnico, economico, finanziario.

2. La ricognizione delle opere di cui al comma 1, lettera a) comprende anche la valutazione del funzionamento e della consistenza economica, da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto regionale.

3. Effettuata la ricognizione di cui al comma 1, la conferenza definisce il programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio idrico, secondo la metodologia indicata dalla Regione, al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti di livello del servizio e di tariffe, ai quali il soggetto gestore è tenuto ad adempiere in conformità ai contenuti del contratto di servizio di cui all'articolo 14.

Articolo 13

Gestioni esistenti.

1. La conferenza, effettuati gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del precedente articolo, individua le gestioni esistenti i cui affidamenti vengono mantenuti fino alla naturale scadenza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14

Contratto di servizio.

1. La conferenza definisce i contenuti del contratto di servizio e del relativo disciplinare, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), della [L.R. n. 26/2003](#).

2. Il contratto di servizio è predisposto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della [L.R. n. 26/2003](#) e contiene tutti gli elementi indicati dall'articolo 6 della medesima [L.R. n. 26/2003](#).

Articolo 15

Poteri di stipula del contratto di servizio.

1. Il legale rappresentante dell'Ente responsabile del coordinamento è delegato, in nome e per conto degli Enti locali convenzionati, alla stipula con i soggetti gestori del contratto di servizio di cui all'articolo 14 della presente convenzione.

Articolo 16

Determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato.

1. Contestualmente al piano finanziario e in relazione allo stesso, tenuto conto altresì del piano degli interventi, la conferenza approva il sistema tariffario, in attuazione dell'articolo 48, comma 2, lettera e), della [L.R. n. 26/2003](#).

2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto del contratto di servizio, contemplando articolazioni tariffarie diversificate per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

Articolo 17

Obblighi e garanzie.

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a dare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite dal contratto di servizio, le opere, i beni e gli impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico, e a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative, nonché il personale addetto ai medesimi servizi. L'onere della concessione e la quota che sarà corrisposta a ciascun Ente locale detratti i costi di funzionamento della segreteria tecnica saranno stabiliti dall'ente locale responsabile del coordinamento su proposta della conferenza.

2. Il soggetto gestore assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dal contratto di servizio.

3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza degli Enti locali convenzionati, in quanto proprietari degli impianti.

4. Gli Enti locali autorizzano il soggetto gestore, per la durata del contratto di servizio, a utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi d'intervento concordati.

5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, il contratto di servizio prevederà la prestazione di garanzie fideiussorie a favore degli Enti locali convenzionati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera k), della [L.R. n. 26/2003](#).

Articolo 18

Vigilanza e controllo.

1. Nel contratto di servizio sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio idrico integrato.

2. La segreteria tecnica dell'ATO svolge, in nome e per conto della conferenza, le attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti locali degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dal contratto di servizio. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnica ogni informazione e indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Articolo 19

Conflitti.

1. Le parti convengono che i conflitti aventi origine dalla presente convenzione saranno sottoposti al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'articolo 3 della [L.R. n. 26/2003](#) ed alle altre autorità competenti.

Articolo 20

Garanzie.

1. La conferenza deve garantire la medesima cura degli interessi degli Enti convenzionati.

Articolo 21

Entrata in vigore.

1. La presente convenzione di cooperazione entra in vigore il [...].

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ente locale responsabile del coordinamento [...]

Per il comune di [...]
